

Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 04-04-2016) 20-05-2016, n. 10518

Fatto Diritto P.Q.M.



**ESECUZIONE FORZATA**

Opposizione all'esecuzione

**VENDITA**

Vendite speciali  
di immobili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente -

Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 18273-2011 proposto da:

R.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASCAGNI 92, presso l'avvocato FRANCESCO NATICCHIONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GLORIA NATICCHIONI, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CENTRALE ATTIVITA' FINANZIARIE S.P.A., nella qualità di mandataria di AUGUSTUS SPV S.R.L., che ha acquistato crediti da TREVI FINANCE S.P.A., e per essa UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (già denominata UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI -

BANCA PER LA GESTIONE DEI CREDITI - quale avente causa di CAPITALIA S.P.A. per fusione per incorporazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI 118, presso l'avvocato ANTONIO STANIZZI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa MARIATERESA ANTONUCCI di ROMA - Rep. n. 23860 del 6.2.2015;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5296/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato FRANCESCO NATICCHIONI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato ANTONIO STANIZZI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

### **Svolgimento del processo**

1.- R.A. ha proposto opposizione a un decreto ingiuntivo (n. 6964/1995), notificato il 6 aprile 1995, che le aveva intimato di pagare L. 64.255.123, oltre accessori, alla Banca di Roma spa (poi Capitalia spa), quale saldo debitore del conto corrente n. (OMISSIS), intestato alla Service Vista e da essa garantito. La R. non ha contestato l'esistenza del debito, ma ha dedotto che il mancato pagamento era stato determinato dalla mancanza di liquidità derivante dall'indisponibilità dell'unico immobile di sua proprietà, a causa di un pignoramento immobiliare illegittimo, notificatole dalla stessa Banca il 5 giugno 1992, che le aveva impedito di alienarlo e di procurarsi la liquidità necessaria per estinguere il suo debito, provocando il fallimento di una trattativa negoziale per la vendita dell'immobile. La R. ha opposto, al credito azionato dalla Banca, un proprio credito per il risarcimento del danno derivante, a suo avviso, dalla illegittimità della predetta azione esecutiva che la Banca aveva promosso per recuperare un credito inesistente, che derivava dall'acquisto di un immobile di D.A.S. e M.D., gravato da una ipoteca che, nel rogito di compravendita stipulato il 26 ottobre 1989, si dichiarava essere in corso di cancellazione grazie all'erogazione di un mutuo in favore della R.. Tale mutuo era stato erogato ma non utilizzato allo scopo di estinguere il debito garantito dall'ipoteca, a causa del comportamento illecito del direttore della Filiale di (OMISSIS) della Banca (Di Gregorio Franco) che, come risultava da una sentenza di condanna penale, aveva distratto la somma in favore dei venditori, in concorso con la De Angelis, lasciando intatta l'ipoteca posta a fondamento dell'azione esecutiva promossa dalla medesima Banca.

2.- Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda della R., ha condannato la Banca al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, e ha dichiarato compensati i reciproci debiti e crediti tra le parti.

3.- Il gravame della Banca è stato accolto dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza del 16 dicembre 2010. La Corte ha qualificato l'azione della R. a norma dell'art. 96 c.p.c. e l'ha ritenuta non proponibile in un giudizio (avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo per il saldo debitore di un conto corrente) diverso da quello dal quale traeva origine la responsabilità aggravata, che aveva ad oggetto l'azione esecutiva promossa dalla Banca con il pignoramento (avverso il quale la R. aveva proposto opposizione all'esecuzione, in un giudizio definito con sentenza del Tribunale di Roma, n. 31008 del 2001, che aveva poi cancellato il pignoramento e l'ipoteca); inoltre, ad avviso della Corte, mancava il nesso causale tra il comportamento illecito della Banca e il fallimento della trattativa per la vendita dell'immobile, che era imputabile, oltre che all'illegittima persistenza del pignoramento, anche alla non dimostrata fattibilità giuridica dell'operazione; infine, la R. non poteva fare valere altri danni, patrimoniali (all'attività commerciale della società garantita Service Vista) o non patrimoniali, per la condotta omissiva o commissiva del dipendente della Banca, poichè il pregiudizio dedotto era sempre stato riferito al pignoramento illegittimo.

4.- Avverso questa sentenza la R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi, cui si è opposta con controricorso la Trevi Finance spa e, per essa, la mandataria Unicredit Credit Management Bank spa. Si è poi costituita la Centrale Attività Finanziarie spa, quale mandataria della Augustus Spv srl. Sono state prodotte memorie dalla ricorrente e dalla Centrale Attività Finanziaria.

### **Motivi della decisione**

1.- La ricorrente ha eccepito l'inammissibilità del controricorso della Unicredit Credit Management Bank spa, costituita per conto della Trevi Finance spa, e della memoria di costituzione della Centrale Attività Finanziaria spa, per conto della Augustus Spv srl, a sua volta qualificatasi come cessionaria dei crediti della Trevi in blocco, a norma del D.Lgs. n. 58 del 1993, art. 58.

L'eccezione è fondata. La società che, affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e, assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità intenda costituirsi in un giudizio di legittimità in corso, di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116/2016). Poichè nè la Trevi Finance nè la Augustus Spv, entrambe qualificate come cessionarie del credito della parte originaria, hanno assolto al suddetto onere, nonostante l'eccezione sollevata dalla ricorrente, il controricorso e la memoria sono inammissibili, in quanto provenienti da soggetti non legittimati a stare in giudizio.

2.- I primi due motivi denunciano falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., per avere qualificato l'azione della R. come diretta a far dichiarare la responsabilità aggravata della Banca per lite temeraria (per avere dato causa all'esecuzione del pignoramento e, quindi, alla perdita della disponibilità dell'immobile), benchè non fosse riconducibile nello schema della citata disposizione, essendo invece fondata sulla responsabilità della Banca, a norma dell'art. 2049 c.c., per il comportamento di un proprio dipendente e per l'inadempimento contrattuale alle intercorse pattuizioni concernenti la vendita dell'immobile.

Entrambi sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, per l'inizio o il compimento dell'esecuzione forzata, in mancanza di titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta, a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, può essere proposta soltanto al giudice del giudizio di merito nel quale il titolo esecutivo si è formato, cioè dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, non essendo configurabile un concorso, anche alternativo, tra tale tipo speciale di responsabilità e quello generale di cui all'art. 2043 c.c. (v.

Cass. n. 1590/2013, n. 5069/2010). Tuttavia, l'applicazione di questo principio, al quale la sentenza impugnata si è implicitamente richiamata, non è stata giustificata in modo coerente, nella fattispecie in esame, non essendo la conclusione dei giudici di merito coerente con la premessa. La R. ha fatto valere, oltre che l'inadempimento al contratto di mutuo, la responsabilità della Banca ex art. 2049 c.c. per il comportamento di un proprio dipendente, già condannato in sede penale per avere distratto somme a lei erogate (per il ripianamento del debito dei venditori e la cancellazione della relativa ipoteca). E' pacifico che la responsabilità della Banca per fatto illecito dei propri dipendenti scatta ogniqualevolta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile all'attività lavorativa del dipendente, e quindi anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del suo datore di lavoro, sempre che sia rimasto comunque nell'ambito dell'incarico affidatogli (v. Cass. n. 8210/2013). Se è vero che è stato iscritto un pignoramento, poi cancellato in sede di opposizione all'esecuzione, il danno lamentato dalla R. è costituito direttamente dal comportamento illecito del dipendente della Banca, piuttosto che dal pignoramento che ne costituisce solo una conseguenza.

Inoltre, anche nella prospettiva qualificatoria seguita dai giudici di merito, se è vero che l'azione di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può, di regola, essere fatta valere in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello dal quale la responsabilità aggravata ha origine, è anche vero che tale azione è ammessa quando la possibilità di proporla sia rimasta preclusa per l'evoluzione propria dello specifico processo dal quale la stessa responsabilità aggravata ha avuto origine ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte (v. Cass. n. 18344/2010, n. 1861/2000). Nel caso specifico, la R. aveva proposto la domanda risarcitoria nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma vi aveva rinunciato solo per l'esigenza di non ostacolare la rapida definizione del giudizio, tenuto conto della vendita imminente del bene pignorato. E' per questa ragione che ha proposto la domanda risarcitoria nel presente giudizio, al fine di paralizzare, almeno in parte, la domanda contrattuale di pagamento proposta in via monitoria dalla Banca nei suoi confronti.

3.- L'ottavo e il nono motivo censurano la seconda ratio decidendi, adottata dalla Corte territoriale, laddove ha sostenuto la mancanza del nesso causale tra il pignoramento immobiliare (eseguito per un debito al quale è stato opposto il credito risarcitorio vantato dalla R.) e il danno da essa lamentato (per l'indisponibilità dell'immobile, che le avrebbe precluso la possibilità di ottenere la liquidità necessaria per estinguere i propri debiti verso la Banca).

In particolare, l'ottavo denuncia omessa motivazione, per avere ritenuto che la vendita dell'immobile fosse impedita più che dal pignoramento che insisteva su di esso, dalla ritenuta impossibilità della vendita frazionata dello stesso, circostanza questa che non corrispondeva al vero e che, comunque, non escludeva la volontà e la possibilità della R. di disporre dell'immobile e di conseguire la liquidità, come già rilevato nell'atto di appello incidentale; il nono motivo denuncia la violazione dell'art. 116 c.p.c. per la ritenuta infattibilità giuridica della vendita frazionata dell'immobile.

Entrambi i motivi in esame sono fondati.

La Corte ha limitato la sua attenzione alla "impossibilità di una vendita frazionata dell'immobile" e da ciò ha tratto la conseguenza che, sebbene il pignoramento fosse illegittimo per un comportamento imputabile alla Banca, non ne fosse derivato un danno, poichè comunque la R. non avrebbe potuto ricavare dall'immobile le utilità economiche sperate. In tal modo, tuttavia, non solo, non ha giustificato in concreto l'affermazione secondo cui non sarebbe stata possibile una vendita frazionata, ma ha anche trascurato le specifiche allegazioni di parte che miravano a dimostrare la possibilità di una vendita non frazionata dell'immobile; inoltre, ha svalutato le conseguenze dannose collegabili, almeno astrattamente, ad un pignoramento illegittimo, per l'indisponibilità giuridica e l'impossibilità di una proficua utilizzazione del bene pignorato.

4.- Gli altri motivi sono assorbiti: dal terzo al settimo, in quanto concernenti ulteriori profili relativi all'ammissibilità della domanda risarcitoria e alla sussistenza della responsabilità della Banca (a proposito

della prima ratio decidendi, v. p. 1); il decimo e undicesimo, riguardanti la sussistenza in concreto e la determinazione dei danni risarcibili (a proposito della seconda ratio decidendi, v. p. 2).

5.- In conclusione, la sentenza impugnata è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo, secondo, ottavo e nono motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; in relazione ai motivi accolti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2016

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Cass. civ. Sez. I, 02/03/2016, n. 4116 (rv. 638861)**

Unicredit Credit Management Bank Spa c. Salvato Allestimenti S.R.L. e altri

**CASSAZIONE CIVILE**Ricorso (procedimento)  
in genere

IMPUGNAZIONI CIVILI - Cassazione (ricorso per) - Legittimazione - Attiva - Ricorso proposto da banca incorporante la cessionaria di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1998 - Onere dell'impugnante di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Inammissibilità del ricorso

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un'altra, cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l'avversa esplicita contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, avendo l'impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 28/10/2010)

**FONTI**

CED Cassazione, 2016

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

?

**Cass. civ. Sez. I, Sent., (ud. 21-01-2016) 02-03-2016, n. 4116**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

**INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -

Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6794-2011 proposto da:

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), già denominata UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA' PER AZIONI - BANCA PER LA GESTIONE DEI CREDITI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO 186, presso l'avvocato SCHIMPERNA PAMELA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio avv. ROSARIO FRANCO di SESTO SAN GIOVANNI (MILANO) del 20.5.2014;

- ricorrente -

contro

S. ALLESTIMENTI S.R.L., L.F., S.M. L., EDILAULA S.A.S. DI L.F. & C. IN LIQUIDAZIONE;

- intimati -

Nonchè da:

L.F. (C.F. (OMISSIS)), S.M.L. (C.F. (OMISSIS)), SOCIETA' S. ALLESTIMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI TRASONE 8/12, presso l'avvocato FORGIONE ERCOLE, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LOGUERCIO NICOLA, FABRIZIO PANIGO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., EDILAULA S.A.S. DI L. F. & C. IN LIQUIDAZIONE;

- intime -

avverso la sentenza n. 2910/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato SCALETTA FABRIZIO GIORGIO, con delega, che si riporta al ricorso e comparsa nuovo difensore;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l'Avvocato MICHELE BENI, con delega, che ha chiesto il rigetto e accoglimento del controricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

### **Svolgimento del processo**

La Banca di Roma notificò alla S. Allestimenti s.r.l. e ai fidejussori L.F., S.M.L. ed Edilaula di L.F. & c. s.a.s. un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 232.986,81, oltre interessi, corrispondente al saldo passivo di due conti correnti bancari accessi a far data dal 1989.

Gli ingiunti proposero distinte opposizioni che il tribunale di Milano, sez. dist. di Rho, accolse in parte, accertando la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

Il tribunale, revocato il decreto ingiuntivo, condannò la banca al pagamento della somma di Euro 3.783,28, oltre interessi, e delle spese processuali.

1. La sentenza fu appellata in via principale dalla Banca di Roma e, in via incidentale, dagli opposenti.

La corte d'appello di Milano, con sentenza in data 28-10-2010, respinse l'appello principale e, in accoglimento dell'incidentale, condannò la banca alla restituzione di una maggior somma rispetto a quella indicata dal tribunale; maggior somma che - in adesione a un criterio di ricalcolo degli interessi effettuato nella rinnovata c.t.u., e considerata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, atteso che il termine decennale dovevasi considerare decorrente dalla chiusura del rapporto di conto corrente - quantificò in Euro 99.377,77 oltre interessi dalla domanda al saldo.

Avverso la sentenza d'appello, notificata in data 11-12-2011, ha proposto ricorso per cassazione Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (d'ora in poi Unicredit CMB), affidandosi a venticinque motivi, seguiti e in parte ripetuti in ulteriori cinquantadue punti argomentativi. Gli intimati si sono costituiti con controricorso, nel quale hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso principale e il passaggio in giudicato della sentenza gravata.

Hanno comunque a loro volta proposto ricorso incidentale affidato a sei motivi.

### **Motivi della decisione**

1. - Deve essere innanzi tutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale.

L'eccezione è formulata nel seguente modo.

Si sostiene che la ricorrente ha genericamente riferito la propria legittimazione a impugnare all'esistenza di un atto di cessione di crediti in blocco da parte di Banca di Roma, atto che sarebbe intervento tra Banca di Roma e Aspra Finance s.p.a., poi incorporata dalla ricorrente medesima.

Sostengono i controricorrenti che, però, un conto è la cessione di crediti, peraltro inesistenti o comunque contestati, e un altro conto la "legittimità" (rectius, legittimazione) ad agire in giudizio in virtù di rapporti rispetto ai quali nessun diritto può esser vantato.

A ogni modo eccepiscono che la ricorrente non ha prodotto documento alcuno onde supportare anche lontanamente la propria legittimazione, e che il precetto notificato per l'esecuzione della sentenza d'appello, dopo l'asserita cessione dei crediti in blocco, era stato opposto da Unicredit s.p.a., e non da Unicredit CMB s.p.a.

Infine i controricorrenti eccepiscono che la sentenza d'appello era stata notificata direttamente dalle parti private in data 30-12-2010, sicché il ricorso per cassazione, notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni decorrente da tale data, sarebbe da considerare inammissibile per tardività.

2 - Osserva la corte che codesta ultima eccezione è priva di fondamento.

Per costante giurisprudenza, la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170 c.p.c., comma 1, e art. 285 cod. proc. civ., è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario (v. Sez. 3<sup>a</sup> n. 16804-15; n. 13428-10; Sez. 1<sup>a</sup> n. 1538907).



3. - E' invece fondata nel senso che segue la prima eccezione, per quanto affidata ad argomentazioni non totalmente perspicue quanto al rapporto tra cessione dei crediti e legittimazione.

Come già in premessa evidenziato, l'impugnata sentenza è stata adottata nei confronti di Banca di Roma s.p.a., poi divenuta Unicredit Banca di Roma s.p.a.

La ricorrente Unicredit CMB s.p.a. non è stata parte del giudizio d'appello.

Questa società enuncia tuttavia la propria legittimazione a impugnare in quanto incorporante Aspra Finance s.p.a., la quale si dice esser stata a sua volta cessionaria in un'operazione di cessione di crediti in blocco messa in atto da Unicredit Banca di Roma s.p.a.

ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58 (cd. T.u.b.).

L'incorporazione, sempre a dire della ricorrente, sarebbe avvenuta per atto notar Marino di Verona il 14-12-2010 e rileverebbe per gli effetti di cui all'art. 2504-bis c.c., comma 2, a far data dal 1/1/2011.

Da tale data quindi l'incorporante avrebbe assunto, ai sensi della norma da ultimo citata, tutti i diritti della incorporata Aspra Finance s.p.a., compresi, inter alia, quelli relativi ai rapporti di cui è causa.

4. - E' stato dalle sezioni unite di questa corte affermato il condivisibile principio secondo cui la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l'abbia nel controricorso esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione (v. Sez. un. n. 11650-06).

Al principio non fa eccezione il caso dell'incorporazione di società asseritamente cessionaria di crediti bancari in blocco.

Difatti, nel trasferimento di un'azienda bancaria (o di un ramo di azienda) il cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 111 cod. proc. civ., nelle controversie aventi a oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo). Ed è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione a impugnare (o anche, eventualmente, la legittimazione attiva ordinaria) allegare e dimostrare l'effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati.

La stessa cosa vale in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 385, art. 58 norma che non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.

In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacchè in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione. E laddove la legittimazione sia allegata in dipendenza dell'incorporazione della cessionaria, anche alla prova dell'incorporazione.

5. - Nel caso di specie l'onere non risulta adempiuto dalla ricorrente, la quale, nonostante l'avversa esplicita contestazione, non ha prodotto, neppure successivamente al ricorso ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., alcun documento teso a dimostrare quanto richiesto ai fini specifici; e in particolare che in effetti vi fosse stata l'incorporazione di Aspra Finance e, prima ancora, che tra i crediti ceduti in blocco ad Aspra Finance fosse compreso proprio e tra gli altri quello correlabile ai rapporti bancari oggetto della presente causa, col fine di potersi così desumere per il sol fatto dell'incorporazione che fosse poi avvenuta la successione dell'incorporante Unicredit CMB nei diritti qui controversi (art. 111 cod. proc. civ.).

6. - Il ricorso principale va quindi dichiarato inammissibile.

Ciò comporta l'assorbimento del ricorso incidentale.

Il ricorso incidentale, difatti, tenuto conto della prioritaria formulazione dell'eccezione appena detta quanto all'insussistenza della legittimazione della società ricorrente principale, assume implicitamente la funzione di ricorso condizionato.

Spese processuali alla soccombenza.

**P.Q.M.**



La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso principale, assorbito l'incidentale, e condanna la ricorrente principale alle spese processuali, che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 21 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2016

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Cass. civ. Sez. I Sent., 03/05/2010, n. 10653 (rv. 613303)**

Fall. Il Vacanziere S.p.A. c. Italease Factorit S.p.A.

**BANCHE**

Aziende di credito  
in genere

**IMPIEGO PUBBLICO**

Trasferimento  
in genere

CREDITO - Istituti o enti di credito - In genere - Azienda bancaria - Trasferimento - Effetti processuali - Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Sussistenza - Incidenza dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 sulla disciplina processuale - Esclusione - Fondamento

Nel caso di trasferimento di un'azienda (o di un ramo di azienda) bancaria, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo d'azienda) il soggetto cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con la conseguente applicazione delle disposizioni dettate a tal proposito dall'art. 111 cod. proc. civ., non assumendo alcun rilievo, a tal fine, l'art. 58 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - secondo cui, in caso di cessione di aziende bancarie, si configura la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti dell'azienda ceduta, una volta trascorso il termine entro il quale i creditori hanno facoltà di esigere l'adempimento delle obbligazioni anche nei confronti del cedente - il quale non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente il significato di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell'azienda, operando su di un piano di diritto sostanziale, sicché sarebbe del tutto arbitrario farne discendere, sul piano processuale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso. (Cassa con rinvio, App. Roma, 18/12/2006)

**FONTI**

CED Cassazione, 2010

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Cass. civ. Sez. I, (ud. 09-03-2010) 03-05-2010, n. 10653**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

**PROCEDIMENTO CIVILE**

Interruzione, sospensione ed estinzione del giudizio  
Ricorso per cassazione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente

Dott. RORDORF Renato - rel. Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 3634/2008 proposto da:

FALLIMENTO IL VACANZIERE SPA (c.f. (OMISSIS)) in persona del Curatore Dr. L.O., elettivamente domiciliata in ROMA, V. MAGLIANO SABINA 10, presso l'avvocato BERRI Luigi, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

ITALEASE FACTORIT SPA, in persona del Presidente di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso l'avvocato NUZZO Antonio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FATTORI ANDREA, GIOVANARDI CARLO ALBERTO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5612/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/03/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito per il ricorrente, l'Avvocato SPIZZICHINO, (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente, l'Avvocato PANTELLINI, (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo**

Con atto notificato il 23 ottobre 1996 il curatore del fallimento della società Il Vacanziero s.p.a. citò in giudizio la Factorit s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma e chiese che, a norma della L. Fall., art. 67, fosse revocato un pagamento di L. 7.500.000.000 eseguito da un terzo, per delega della società poi fallita, in favore della convenuta.

Instauratosi il contraddittorio, il tribunale, con sentenza emessa il 24 luglio 2003, rigettò la domanda.

Il curatore propose gravame ed il processo di secondo grado, dopo che il difensore della Factorit ebbe dichiarato che detta società era stata incorporata dalla Banca Italease s.p.a., fu interrotto, all'udienza del 27 gennaio 2006, per essere poi riassunto dall'appellante nei confronti di un'ulteriore società, la Italease Factorit s.p.a., cui la Banca Italease aveva frattanto conferito il ramo d'azienda corrispondente all'area delle attività in precedenza svolte dalla incorporata Factorit.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 18 dicembre 2006, muovendo dal presupposto che la fusione di società per incorporazione da vita ad un fenomeno assimilabile alla successione per causa di morte, rilevò che il processo interrotto avrebbe dovuto essere riassunto nei confronti dell'incorporante Banca Italease, quale successore a titolo universale della parte originaria. Aggiunse che la riassunzione operata nei confronti della società cessionaria del ramo d'azienda, avente veste di successore a titolo particolare nel rapporto controverso, per il disposto dell'art. 110 c.p.c., non appariva invece idonea allo scopo. Di conseguenza, il giudizio fu dichiarato estinto.

Avverso tale sentenza il curatore del fallimento ha proposto ricorso per cassazione, prospettando tre motivi di censura.

La Italease Factorit s.p.a. (che ha frattanto mutato la propria denominazione in Factorit s.p.a., ma che, per evitare possibili confusioni, nel prosieguo verrà sempre ancora designata con la denominazione precedente) ha resistito con controricorso, illustrato poi con memoria.

### **Motivi della decisione**

1. Col primo motivo del ricorso, nel denunciare la violazione di una pluralità di norme di legge sostanziale e processuale, il curatore del fallimento sostiene che erroneamente il processo d'appello è stato a suo tempo interrotto a causa dell'incorporazione dell'appellata Factorit nella Banca Italease, perchè da tale fusione, intervenuta nel vigore dell'art. 2504 bis c.c., come novellato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, nessun effetto era scaturito sul rapporto processuale in corso. Non dovendo siffatto rapporto processuale essere interrotto, tanto meno il processo avrebbe potuto poi essere dichiarato estinto per eventuali difetti dell'atto di riassunzione.

2. Il secondo motivo di ricorso fa essenzialmente leva sul disposto della Legge Bancaria art. 58, comma 5 (D.Lgs. n. 385 del 1993), ed in particolare sulla previsione per la quale, in caso di cessione di aziende bancarie, si configura la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti dell'azienda ceduta una volta trascorso il termine (di trenta giorni dalla pubblicità indicata nel secondo comma) entro il quale i creditori hanno facoltà di esigere l'adempimento delle obbligazioni anche nei confronti del cedente.

A parere del ricorrente tale previsione normativa implicherebbe la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente. Ne conseguirebbe, per un verso, la necessità di interrompere eventuali giudizi in corso relativi ai rapporti di credito ceduti, analogamente a quanto avviene in ipotesi di fallimento della parte, e, per altro verso, la necessità (e dunque la piena legittimità) della successiva riassunzione nei confronti dell'unico soggetto ormai dotato di legittimazione, ossia del cessionario dell'azienda o del ramo d'azienda bancaria.

3. Da ultimo, il curatore ricorrente censura l'impugnata sentenza assumendo che, pure ove si volessero condividere i presupposti dai quali la corte d'appello è partita per affermare la necessità di interrompere il processo e notificare poi l'atto di riassunzione alla Banca Italease, la corretta conclusione da trarre sarebbe stata non già l'estinzione del processo medesimo bensì l'ordine di integrare il contraddittorio nei confronti di detta banca a norma dell'art. 331 c.p.c..

4. Prima di esaminare i motivi di ricorso ora riferiti, occorre farsi carico di due eccezioni preliminari sollevate dalla difesa della controricorrente, la quale sostiene: che il ricorso sarebbe inammissibile perchè proposto contro un soggetto - la Italease Factorit - che non aveva mai validamente rivestito la qualità di parte nel giudizio di merito non potendo esser qualificato un successore a titolo universale dell'appellata; che, qualora invece si volesse ritenere ammissibile il ricorso per cassazione diretto nei riguardi della sola Italease Factorit, sarebbe comunque necessario integrare il contraddittorio nei confronti della Banca Italease.

5. Nessuno di siffatti rilievi appare condivisibile.

5.1. La Italease Factorit, in conseguenza dell'atto di riassunzione notificato dopo l'interruzione del giudizio d'appello, ha certamente assunto la veste formale di parte nel processo al quale è stata chiamata in tal modo a partecipare (e nel quale si è anche ritualmente costituita); nè sussistono dubbi sul fatto che la sentenza d'appello sia stata pronunciata nei suoi confronti. Anche il ricorso per cassazione non poteva, quindi, che esser proposto nei confronti di quel soggetto.

La questione se l'atto di riassunzione dovesse o meno essere indirizzato alla medesima Italease Factorit si riflette sull'idoneità dell'atto ad impedire l'estinzione del giudizio in precedenza interrotto: investe dunque il tema che forma oggetto del ricorso per cassazione, e quindi attiene alla fondatezza di questo, non certo alla sua ammissibilità. 5.2. Nei riguardi della Banca Italease, pur se si voglia sostenere che essa avrebbe avuto titolo per succedere nella posizione giuridica sostanziale e processuale della Factorit (parte originaria del processo), non può dirsi esser stata pronunciata la sentenza impugnata, giacchè il contraddittorio nel giudizio d'appello, dopo l'interruzione, non è mai stato riattivato nei suoi confronti. Si può discutere sulla correttezza di tale scelta; ma questo, ancora una volta, investe il tema che forma oggetto del ricorso per

cassazione, e dunque il merito di tale ricorso, senza implicare conseguenza alcuna quanto all'integrità del contraddittorio in questa sede.

6. Per ragioni di ordine logico è preferibile dare precedenza all'esame del secondo motivo di ricorso. Se fosse vero, infatti, che le disposizioni speciali dettate dalla Legge Bancaria art. 58, comma 5, automaticamente implicano, in caso di cessione di un ramo d'azienda bancaria, il venir meno della legittimazione, anche processuale, della cedente in relazione alle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi nel ramo aziendale ceduto, secondo la curatela ricorrente ne deriverebbe, per un verso, la correttezza dell'intervenuta interruzione del processo (sia pure per una causa diversa da quella posta a base del provvedimento interruttivo emesso nel caso in esame dal giudice d'appello) e, per altro verso, l'idoneità a riattivare il processo della notifica dell'atto di riassunzione effettuata alla cessionaria.

La tesi prospettata da parte ricorrente non appare, però, fondata.

La disposizione contenuta nel comma 5 del citato art. 58, da leggersi unitamente a quelle del secondo e del quarto comma, con ogni evidenza ha unicamente il significato di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice in tema di opponibilità ai creditori della cessione dei debiti in caso di trasferimento dell'azienda. Essa opera su un piano di diritto sostanziale, disciplinando appunto il trasferimento dei predetti debiti, la relativa pubblicità ed il conseguente effetto nei confronti dei corrispondenti creditori; ma sarebbe del tutto arbitrario farne discendere, sul piano processuale, regole diverse da quelle applicabili in via generale a qualsiasi ipotesi di trasferimento per atto tra vivi, a titolo particolare, del rapporto controverso.

Va perciò senz'altro ribadito il principio per cui, in caso di trasferimento di un'azienda (o di un ramo di azienda) bancaria, nelle controversie aventi ad oggetto rapporti compresi in quell'azienda (o ramo d'azienda) il soggetto cessionario assume la veste di successore a titolo particolare, con la conseguente applicazione delle disposizioni dettate a tal proposito dall'art. 111 c.p.c..

7. Tanto chiarito, può ora senz'altro procedersi all'esame del primo motivo del ricorso.

7.1. Di tale motivo di ricorso è stata però eccepita, dalla controricorrente, l'inammissibilità: perchè sarebbe difettosa la formulazione del quesito di diritto che l'accompagna (applicandosi qui, ratione temporis, la disposizione dell'art. 366 bis c.p.c.), e perchè la questione dedotta sarebbe estranea al motivo del decidere e comunque preclusa da una precedente acquiescenza.

7.2. Nessuna di tali eccezioni coglie nel segno.

In ordine alla prima di esse, è sufficiente osservare che, al di là della più o meno felice formulazione, il quesito enunciato a corredo del motivo di ricorso esprime in modo inequivoco il principio di diritto che si vorrebbe vedere affermato, in contrasto con quanto statuito dal giudice d'appello: cioè che la fusione per incorporazione della società parte in causa non determina l'interruzione del processo, il quale perciò non si estingue se, a seguito dell'erronea pronuncia d'interruzione emessa dal giudice, non sia stato riassunto nei termini prescritti.

Quanto alla seconda eccezione, è da escludere che possa configurarsi un onere della parte di impugnare immediatamente la declaratoria d'interruzione del processo e, dunque, che vi sia stata un'acquiescenza conseguente al mancato reclamo. Trattandosi di un provvedimento reso con ordinanza, esso è sempre soggetto al successivo controllo in sede di decisione della causa; nè può fondatamente sostenersi che la questione sia stata estranea al tema del decidere nel giudizio d'appello, giacchè è proprio nel corso di quel grado di giudizio che si sono verificati gli eventi per effetto dei quali è stata dichiarata l'interruzione, e la conseguente pronuncia di estinzione processuale non poteva che esser censurata per la prima volta col ricorso per cassazione.

7.3. Oltre che ammissibile, il primo motivo di ricorso è fondato.

E' pacifico in causa che la fusione per incorporazione della società Factorit nella Banca Italease è avvenuta quando era già in vigore la nuova formulazione data dal D.Lgs. n. 6 del 2003 all'art. 2504 bis c.c..

Com'è noto, il comma 1 di tale articolo è stato modificato dal legislatore sotto due profili. Ferma la regola per la quale la società incorporante o quella risultante dalla fusione assumono i diritti e le obbligazioni delle società preesistenti, si è eliminata, con riferimento a queste ultime, la definizione di "società estinte", sostituita con quella di "società partecipanti alla fusione"; inoltre, è stata aggiunta l'espressione "proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione".

Si è discusso - ed in parte ancora si discute - se, con tali innovazioni, il legislatore abbia inteso aderire a quell'orientamento dottrinario che, già in precedenza, criticava l'assimilazione giurisprudenziale della fusione di società alla figura della successione mortis causa, o comunque negava potesse scaturirne una causa di interruzione del processo. Indipendentemente dalla condivisibilità o meno di tale orientamento in epoca anteriore alla riforma operata col citato D.Lgs. n. 6 del 2003, non è dubitabile che la nuova formulazione della norma - in particolare laddove essa fa espresso riferimento alla prosecuzione dei rapporti processuali, cui altrimenti non sarebbe stato necessario far cenno in modo specifico - mira oggi ad evitare che la fusione comporti una qualche soluzione di continuità nello svolgimento di detti rapporti. E si

tratta di una scelta evidentemente operata dal legislatore proprio avendo presente lo stato del progresso diritto vivente, in forza del quale la dichiarazione del difensore circa l'avvenuta incorporazione della società parte in causa era invece considerata idonea. a provocare l'interruzione del processo, con la conseguente necessità di riassumerlo poi nei confronti della società incorporante.

Va dunque enunciato il principio per cui, dopo l'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.c., la fusione di società, in pendenza di una causa della quale sia parte la società fusa o incorporata, non determina l'interruzione del processo, nè quindi la necessità di riassumerlo poi nei confronti della società incorporante o risultante dalla fusione (cfr. anche, in tal senso, Sez. un. 8 febbraio 2006, n. 2637; Cass. 23 giugno 2006, n. 14526; e Cass. 23 gennaio 2007, n. 1476).

8. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del terzo motivo ed impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma (in diversa composizione), cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.


Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.



**Pluris** Wolters Kluwer  
Italia

Repertorio

**Cass. civ. Sez. lavoro, 16/09/2016, n. 18188 (rv. 641143)**

Energas Spa c. Mascolo Gerardo

**IMPUGNAZIONI IN MATERIA CIVILE**Impugnazione  
(legittimazione)

IMPUGNAZIONI CIVILI - Impugnazioni in generale - Legittimazione all'impugnazione - In genere - Fusione per incorporazione - Impugnazione di atti processuali ad opera della società incorporata - Ammissibilità - Ragioni

In caso di fusione per incorporazione, ai sensi degli artt. 2501 e segg. c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, la società incorporata, in quanto coinvolta in una vicenda evolutiva-modificativa, con mutamento solo formale dell'organizzazione societaria già esistente, non si estingue e, sopravvivendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, resta legittimata all'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui è parte. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 20/05/2015)

**FONTI**

CED Cassazione, 2016

**Pluris** Wolters Kluwer  
Italia

Repertorio

**Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 14/08/2007, n. 17681 (rv. 599935)**

DEL PRETE GRAFICA DI POMPEO DEL PRETE &amp; C. S.N.C. c. D.P.A.

**CASSAZIONE CIVILE**

Legittimazione a ricorrere ed a resistere

In tema di impugnazione per cassazione, al fine dell'ammissibilità del ricorso proposto da soggetto che non è stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria "legitimatio ad causam" e fornirne la dimostrazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa. Così, ove ricorrente sia una società che assuma di derivare, per fusione o trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio, questa deve dare la dimostrazione della sua derivazione dalla società preesistente. Tale dimostrazione è consentita anche in sede di legittimità e può fornirsi mediante rituale deposito e comunicazione alla parte avversaria di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione o fusione. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 31 Dicembre 2003).

**FONTI**Mass. Giur. It., 2007  
CED Cassazione, 2007

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 14-06-2016) 16-09-2016, n. 18188**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

**PROCEDIMENTO CIVILE**

Appello

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe - Presidente -

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

Dott. BOGHETICH Elena - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 16585/2015 proposto da:

ENERGAS S.P.A. P.I. (OMISSIS) (nuova denominazione di SUDGAS S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA MITTIGA ZANDRI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

M.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE FERRARA, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4336/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2015, R.G. N. 5666/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l'Avvocato PATRIZIA MITTIGA ZANDRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo**

M.G. impugnava L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48, il licenziamento irrogatogli - in data 16.5.2012 - dalla Sudgas s.p.a. e il Tribunale, in sede di opposizione, dichiarava illegittimo il licenziamento e disponeva

la reintegrazione nel posto di lavoro, dovendosi ritenere ricorrenti i requisiti di un licenziamento collettivo e, di conseguenza, la violazione del procedimento previsto dalla L. n. 223 del 1991.

Proposto reclamo in data 18.12.2014 dalla Sudgas s.p.a., la Corte di appello dichiarava inammissibile l'impugnazione rilevando che - a seguito di annotazione nel registro delle imprese della fusione per incorporazione della Sudgas s.p.a. nella Energas s.p.a. in data 3.12.2014 - la società doveva ritenersi estinta in momento precedente l'interposizione del reclamo.

Ricorre la Energas per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi, illustrati da memoria, ai quali il M. replica con controricorso.

### **Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo (articolato in più censure) la società ricorrente deduce violazione degli artt. 83, 110, 156, 164, 182, 299, 300, 328 e 342 c.p.c., artt. 1396, 1728, 1729, 2495 e 2504 bis c.c., avendo, la Corte territoriale, trascurato che la convenienza di proporre appello è stata valutata dai difensori della Sudgas s.p.a. sulla scorta di procura ad litem conferita per i due gradi di merito e ratificata, prima di proporre appello, dal soggetto incorporante Energas s.p.a. e dovendo applicarsi, nel caso di specie, l'art. 2504 bis c.c., che prevede la prosecuzione dell'attività della società incorporata nella società incorporante.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce vizio di motivazione avendo trascurato, la Corte territoriale, che Energas s.p.a., al momento dell'emanazione della sentenza di primo grado, era già socio unico di Sudgas s.p.a. e il reclamo era stato proposto a seguito di valutazioni operate dalla incorporante e che, comunque, con le note depositate in data 23.3.2015 il legale rappresentante della Energas s.p.a. aveva ratificato l'azione processuale svolta in nome dell'incorporata Sudgas s.p.a..

3. I due motivi, che per ragioni di connessione logico-giuridica possono essere trattati unitariamente, sono meritevoli di accoglimento.

Va premesso che l'art. 2504 bis c.c., comma 1, nel testo che risulta dopo la riforma attuata con il D.Lgs. n. 6 del 2003, applicabile al tempo dei fatti, lascia ferma la previsione per cui la società risultante dalla fusione o incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti all'operazione, ma non parla più di società "estinte" e - quel che più conta - dice espressamente che l'assunzione in capo alla società risultante dalla fusione o incorporante dei diritti e degli obblighi delle società preesistenti - comporta la prosecuzione di tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

4. - La giurisprudenza della Corte ha dunque chiarito che:

- "il legislatore ha così (definitivamente) chiarito che la fusione tra società, prevista dall'art. 2501 c.c. e segg., non determina, nell'ipotesi di fusione per incorporazione, l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione" (Cass., Sez. Un., ord. 8 febbraio 2006, n. 2637);

- le fusioni avvenute dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2504 bis c.c., determinano soltanto un fenomeno evolutivo - modificativo della società; il che significa che non vi è "l'estinzione di un soggetto e (correlativamente) la creazione di un diverso soggetto; risolvendosi (come già è stato rilevato in dottrina) in una vicenda meramente evolutiva modificativa dello stesso soggetto, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo" (Cass., Sez. Un., 17 settembre 2010, n. 19698; Sez. Un., 14 settembre 2010, n. 19509);

- ben diversa è la situazione dell'estinzione conseguente alla cancellazione della società dal registro delle imprese per cessazione o per completamento delle attività di liquidazione, in base alla considerazione che, "nell'incorporazione per fusione, la società incorporante, già prima della citata novella del 2003, partecipando essa stessa alla fusione, non è mai totalmente distinta dalla parte già costituita, onde quel tipo di operazione dipende interamente dalla volontà degli stessi organi delle due società che ne sono protagoniste, ivi compresa l'incorporante che è destinata a subentrare nella posizione processuale dell'incorporata" (Cass., Sez. Un., 13 marzo 2013, n. 6070).

4.1.- L'evento della cancellazione non assume, per conseguenza, rilievo dirimente, qualora sia determinato dalla fusione: ancora le sezioni unite (Cass., Sez. Un., 6070/2013) hanno rimarcato, esaminando giustappunto la rilevanza della cancellazione al fini dell'estinzione della società, che "ben diverso è il caso dell'estinzione conseguente a cancellazione della società dal registro delle imprese, che certamente può anch'essa dipendere da un atto volontario della parte, ma alla quale non può dirsi partecipe il soggetto (il socio) destinato a succederle nel processo, al quale può essere sì talvolta imputato di aver concorso con la sua volontà a porre la società in liquidazione, ma di regola non certo di averne determinato l'estinzione, a seguito di cancellazione dal registro, nonostante la pendenza di rapporti non ancora definiti".

5. - In definitiva, l'esclusione della fattispecie estintiva in caso d'incorporazione comporta l'ammissibilità dell'appello, in quanto la fusione comporta un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente, che si distingue dal vecchio, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla vicenda modificativa nella società incorporante (cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 24498/2014).

5.1. - Nè depone in senso contrario Cass. 15 febbraio 2013, n. 3820, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla società incorporata, in ragione delle peculiarità della fattispecie, in cui "la società incorporata prima ha ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese e poi ha proposto appello, così venendo con tra factum proprium".

6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice di merito per l'esame delle ulteriori censure ritenute assorbite. Al giudice del rinvio va rimessa anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2016

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Cass. civ. Sez. III Sent., 06/07/2018, n. 17727 (rv. 649664-01)**

M. c. F.

### **OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

Cessione di credito

CONTRATTI IN GENERE - Cessione del contratto (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere cessione del credito - Differenza dalla cessione del contratto - Azione di risoluzione inerente al precedente contratto da parte del cessionario del credito - Esclusione - Fattispecie

OBBLIGAZIONI IN GENERE - Cessione dei crediti - In genere - In genere

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2016)

### **FONTI**

CED Cassazione, 2018

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Cass. civ. Sez. III Sent., 06/07/2018, n. 17727 (rv. 649664-01)

M. c. F.

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

Cessione di credito

CONTRATTI IN GENERE - Cessione del contratto (nozione, caratteri, distinzioni) - In genere cessione del credito - Differenza dalla cessione del contratto - Azione di risoluzione inerente al precedente contratto da parte del cessionario del credito - Esclusione - Fattispecie  
OBBLIGAZIONI IN GENERE - Cessione dei crediti - In genere - In genere

Mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto, potendo egli esperire l'azione di adempimento del credito ceduto). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/05/2016)

**FONTI**

CED Cassazione, 2018

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.



Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05-02-2018) 06-07-2018, n. 17727

Fatto Diritto P.Q.M.

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

Cessione di credito  
Risoluzione del contratto per inadempimento

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente -

Dott. DI FLORIO Antonella - Consigliere -

Dott. CIGNA Mario - rel. Consigliere -

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18387-2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 58, presso lo studio dell'avvocato ROMANO CERQUETTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 44/46, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO RAVIDA', che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3308/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto;

udito l'Avvocato ROMANO CERQUETTI.

**Svolgimento del processo**

Con sentenza 7701/2007 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da M.A. nei confronti di F.M., ha dichiarato risolti, per inadempimento di quest'ultimo, i contratti del 9-12-1999 e del 17-1-2000, e condannato il convenuto, a titolo di risarcimento danni, al pagamento della somma di Euro 157.432,77, oltre interessi e spese di lite.

Con sentenza 3308/2016 la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello principale proposto dal F., ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della M. e condannato quest'ultima al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio; in particolare, per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte ha osservato:

che con atto 17-7-2001 la Big Brog srl aveva ceduto alla M. ogni diritto di credito da essa società cedente vantato nei confronti dell'architetto F.M. in relazione ai danni subiti a causa sia della ritardata e cattiva

esecuzione, da parte di quest'ultimo, dei commissionatigli lavori di ristrutturazione sia della inadeguata direzione, da parte dello stesso F., dei detti lavori;

che, a differenza della cessione del contratto, che opera il trasferimento dal cedente al cessionario dell'intera posizione contrattuale, la cessione di credito è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto; che, pertanto, in forza dell'atto 17-7-2001 di cessione di credito, erano stati trasferiti al cessionario il credito (peraltro indeterminato nell'an e nel quantum) e le azioni a tutela del credito stesso, ma non l'azione di risoluzione per inadempimento; quest'ultima, infatti, inerendo all'essenza del contratto, afferisce alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito;

che, pertanto, sussisteva il difetto di legittimazione della M. a proporre sia l'azione di risoluzione per inadempimento del F., nella sua qualità di direttore dei lavori, sia la conseguente domanda risarcitoria;

che, come desumibile anche dalle stesse premesse dell'atto di citazione in primo grado, il contratto di appalto 17-1-2000 intercorso tra Big Brog srl (di cui la M. era amministratrice unica) e F.M., avendo ad oggetto la progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile sito in Roma (OMISSIS) (di cui la Big Brog era affittuaria), aveva assorbito, modificato e sostituito quello iniziale del 9-12-1999, intercorso tra la M. ed il F., concernente solo la progettazione dei lavori dello stesso immobile;

che, comunque, anche a volere considerare come autonomo e distinto il precedente contratto del 9-12-1999, intercorso (come detto) tra la M. ed il F. ed avente ad oggetto solo la progettazione e direzione dei lavori, la circostanza (pacifica tra le parti) del cambio di destinazione (da internet caffè a disco pub) voluta dalla M. nel corso dei lavori, con conseguenti richieste (da parte di quest'ultima) di modifiche e variazioni del progetto, portava ad escludere la sussistenza del denunciato grave inadempimento dell'architetto F. per carenze ed errori progettuali; al riguardo rilevava che, pur dovendo il professionista provvedere alla redazione di un progetto edilizio con la diligenza del buon padre di famiglia, la sua responsabilità doveva essere esclusa nel caso, quale quello di specie, in cui il cliente avesse richiesto in corso d'opera modifiche sostanziali; l'accertamento di un eventuale inadempimento del F. per errori e ritardi nell'esecuzione dell'opera (oggetto del contratto 17-1-2000) era invece precluso stante la predetta mancanza di legittimazione attiva della M.;

- Avverso detta sentenza M.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

F.M. ha resistito con controricorso.

Entrambi hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando - ex art. 360 c.p.c., n. 3 - violazione ed errata applicazione dell'art. 1260 c.c., si duole che la Corte, nell'accogliere la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva della M., non abbia considerato la specificità del credito risarcitorio, autonomamente cedibile; al riguardo evidenzia che, come precisato dalla S.C., l'obbligazione risarcitoria, anche quando il risarcimento sia conseguenza di un inadempimento contrattuale, non ha natura accessoria rispetto all'obbligazione contrattuale rimasta inadempita, ma si configura come un'obbligazione autonoma, con la conseguenza che il relativo credito può costituire oggetto di cessione.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva della M. sia rispetto alla proposta azione di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto 17-1-2000, intercorso tra Big Brog srl e F.M., sia rispetto alla conseguente azione risarcitoria per i danni derivati dal detto inadempimento; difetto di legittimazione ravvisato in capo alla M., cessionaria del diritto di credito risarcitorio, per avere la stessa esercitato l'azione di risoluzione del contratto di appalto, non compresa nella cessione di credito del 17-7-2001, con la quale erano stati trasferiti solo il credito (peraltro indeterminato sia nell'an sia nel quantum) e le azioni a tutela del credito stesso.

La Corte non dubita, pertanto, che l'atto 17-7-2001 costituisca una cessione di credito nè che il credito risarcitorio possa di per sè essere (come avvenuto nel caso di specie) oggetto di cessione di credito, anche futuro; la censura va, pertanto, esaminata con riguardo alla questione (peraltro rilevabile d'ufficio; Cass. sez. unite 1912/2012 e successive, tra cui Cass. 17092/2016) della sussistenza o meno, in capo alla M., della legittimazione attiva a proporre l'azione di risoluzione e la conseguente azione risarcitoria.

Ciò posto, ritiene questo Collegio di dare continuità a quanto già statuito da Cass. 776/1967, secondo cui "mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poichè esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito".

Va, invero, ribadito che nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 c.c. e segg., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite; sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto; nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 c.c. e segg., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto; ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che (come detto) non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario; correttamente, pertanto, proprio questa S.C., nella su citata sentenza, ha evidenziato che, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali; come infatti già rilevato da questa S.C., la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientra ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (v. Cass. 15.9.1999 n. 9823).

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, nel caso di specie, la M., cessionaria del credito risarcitorio in base ad atto 17-7-2001, poteva agire nei confronti del F. per l'adempimento del detto credito (eventualmente previo accertamento incidentale dell'inadempimento del F. al contratto di appalto 17-1-2000) ma giammai proporre azione di risoluzione di tale contratto; corretta appare, quindi, la declaratoria, da parte della Corte territoriale, di difetto di legittimazione attiva.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando "violazione ed errata applicazione degli artt. 1660 e 1703 cc in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. Errore in procedendo", si duole che la Corte d'Appello abbia ritenuto che il contratto del 17-1-2000 intercorso tra la Big Bros srl ed il F. avesse assorbito, modificato e sostituito quello iniziale del 9-12-1999, intercorso tra la M. ed il F., con la conseguenza di rendere applicabile all'intero rapporto la predetta eccezione di carenza di legittimazione attiva della M.; al riguardo sostiene che, come desumibile dalla documentazione agli atti e in particolare dal testo dei detti negozi, si tratti di due distinti contratti diversi soggettivamente ed oggettivamente.

Il motivo è inammissibile.

La censura si risolve, invero, nel contrapporre la personale valutazione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti alla diversa interpretazione degli stessi contenuta nell'impugnata sentenza; siffatta doglianza va proposta sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. o del vizio motivazionale di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5; come più volte chiarito da questa S.C., invero "in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e segg.. Ne consegue che il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali" (Cass. 27136/2017; Cass. 17178/2012).

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando "violazione ed errata applicazione degli artt. 1660 e 1703 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Inesistenza della motivazione", si duole che la Corte d'Appello non abbia in alcun modo motivato l'affermata sostituzione di un contratto (quello del 17-12-2000) all'altro (stipulato il 9-12-1999), e che quindi ricorra un'ipotesi di motivazione apparente.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha più volte precisato che ricorre la fattispecie della motivazione apparente quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (v. da ultimo, Cass. 9875/2016); tanto non si è verificato nel caso di specie, ove la Corte territoriale ha ampiamente indicato gli elementi su cui ha fondato il suo convincimento in ordine alla detta "sostituzione contrattuale" (maggiore ampiezza dell'incarico oggetto del contratto 17-1-2000 rispetto a quello del 9-12-1999, identico oggetto - ristrutturazione dello stesso immobile - delle prestazioni cui si era obbligato il F. nei due contratti, tenore letterale e contenuto dello stesso atto di citazione).

Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando "violazione ed errata applicazione degli artt. 2224 e 2230 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4. Errore in procedendo", si duole che la Corte d'Appello, anche a volere considerare come autonomo e distinto il contratto 9-12-1999, abbia comunque escluso il grave inadempimento dell'architetto F..

Con il quinto motivo la ricorrente, denunciando "violazione ed errata applicazione degli artt. 2224 e 2230 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Inesistenza della motivazione", sostiene che la Corte d'Appello abbia escluso la gravità del detto inadempimento con motivazione apparente.

Con il sesto motivo la ricorrente, denunciando "violazione ed errata applicazione dell'art. 1176 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" si duole che la Corte abbia escluso la responsabilità del professionista sulla base dell'avvenuta richiesta di modifiche.

Siffatte censure, concernenti il contratto 9-12-1999, sono assorbite dal rigetto del terzo motivo, e dalla conseguente conferma della statuizione impugnata nel punto in cui ritiene che il contratto 17-1-2000 abbia sostituito quello del 9-12-1999.

Assorbito è anche il settimo motivo, con il quale la ricorrente, denunciando "violazione ed errata applicazione dell'art. 1218 c.c. in relazione all'art. 343 c.p.c. ed all'art. 360 c.p.c., n. 3", ha sostanzialmente riproposto la domanda di risarcimento di ulteriori danni sul presupposto (non verificatosi) dell'accoglimento del ricorso.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.000,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2018

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**MASSIMA**

Tribunale - Vercelli, 03/12/2018, n. 535

**Il cessionario del credito può agire per l'adempimento del credito, non per la risoluzione del contratto o l'azione di nullità o annullamento.**

Il cessionario del credito può agire per l'adempimento del detto credito, ma giammai proporre azione di risoluzione del contratto, di nullità o di annullamento.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2018

**MASSIMA**

Tribunale - Vercelli, 03/12/2018, n. 535

**Cessione di contratto e cessione di credito: differenze.**

Nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite; sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto; nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 ss c.c., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre le azioni a tutela del sinallagma contrattuale; ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità delle azioni, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario; di conseguenza, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali; la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta.

Fonte:

Redazione Giuffrè 2018

**SENTENZA**

Tribunale , - Vercelli, 03/12/2018, n. 535

**Intestazione**

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VERCELLI  
SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1034/2013 di R.G. promossa da:  
Gi. Ie. (C.F.: --omissis--) con il patrocinio dell'avv. COMMODO STEFANO MARIA, è elettivamente domiciliato in Vercelli Corso Libertà 245 Vercelli presso lo studio dell'avv.to Luca Nullo

attore

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (C.F.: --omissis--) con il patrocinio dell'avv. IACOPINO STEFANIA presso il cui studio in Vercelli Corso Libertà 96 è elettivamente domiciliata

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione in data 15.4.2013, ritualmente notificato, il sig. Ie. Gi. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Vercelli la Banca Nazionale del Lavoro (di seguito BNL) per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro di currency option stipulato in data 7.04.2000 e di conseguenza di tutte le operazioni/contratti in currency option scaturiti, con ordini impartiti dal 7.04.2000 al 28.06.2006, ex art. 23 d.l.vo n. 58/1998 per difetto di stipula e sottoscrizione del contratto - quadro e/o per difetto di causa ex artt. 1325 - 1418 c.c., nonché per violazione di norme imperative e per inadempimento agli obblighi informativi e di trasparenza ai sensi delle vigenti disposizioni del TUB e del regolamento CONSOB, con le conseguenze del caso sul piano delle restituzioni, anche sotto il profilo della perdita di chance.

In particolare, l'esponente chiedeva condannarsi la Banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere e/o a risarcire al Sig. Gi. Ie. il complessivo importo di E 1.413.586,00 (in ogni caso non inferiore ad E 515.967,00 pari alla differenza fra il capitale integralmente versato e i premi incassati dal Sig. Ie.), oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno dei singoli addebiti sino all'effettivo rimborso, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato investimento delle somme in questione e di tutti gli ulteriori danni occorsi, da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese sostenute in sede di mediazione dal Sig. Gi. Ie.. In via concorrente e/o alternativa e/o subordinata parte attrice chiedeva pronunciarsi l'annullamento per dolo della BNL ex art. 1439 c.c. dei summenzionati contratti derivati, e/o dichiararsi la risoluzione dei detti contratti per inadempimento da parte della BNL degli obblighi informativi ad essa incombenti in forza della normativa di settore (d. l.vo n. 58/1998 e Reg. Consob n. 11522/1998) e/o per violazione dell'art. 21 d. l.vo n. 58/1998; per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere e/o a risarcire al Sig. Gi. Ie. il complessivo importo di E 515.967,00 (pari alla differenza fra il capitale integralmente versato e i premi incassati dal Sig. Ie.), o di eventuale superiore somma determinanda dal giudice, oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno dei singoli addebiti sino all'effettivo rimborso, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato investimento delle somme in questione e di tutti gli ulteriori danni occorsi, da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese sostenute nell'ambito della procedura di mediazione.

In via di ulteriore subordine, il sig. Ie. chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che la somma di E 174.157,00 (o altra inferiore somma determinanda in corso di causa) costituiva l'ammontare delle commissioni occulte percepite dalla BNL S.p.a. da ritenersi indebito ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere all'attore la predetta somma, oltre rivalutazione ed interessi legali dal giorno dei singoli addebiti sino all'effettivo rimborso, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato investimento delle somme in questione e di tutti gli ulteriori danni occorsi da liquidarsi in via equitativa, oltre alle spese sostenute in sede di mediazione, con spese di lite integralmente rifuse.

Precisava il Sig. Ie. Gi. di aver agito in giudizio quale nipote ed erede del defunto Sig. Ie. Ga., facendo rilevare e dando atto, in particolare, che - a seguito del decesso del Sig. Ie., verificatosi in data 14.12.2007 - l'intera eredità del de cuius (ivi compresi i rapporti contrattuali oggetto della presente lite) era stata accettata dalla Sig.ra An. Jo., nominata erede universale con testamento pubblico del dicembre 2007 (doc. n. 1 e 2).

In esecuzione di accordi intercorsi tra l'odierno attore e l'erede universale, con missiva del 13/21.01.2009, veniva pertanto notificata alla BNL S.p.a., la cessione da parte della Sig.ra Jo. in favore del Sig. Gi. Ie. (nipote del de cuius) di tutti i diritti e/o le pretese derivanti, connessi e/o comunque vantabili - anche di natura risarcitoria - nei confronti di BNL (...) concernenti gli investimenti effettuati dal suo dante causa Sig. Ga. Ie. presso e tramite la stessa BNL (...), compresi quelli nei Fondi Linea Orizzonti e Linea dinamica e quelli sul deposito amministrato collegato al conto corrente n. 2436 acceso in prodotti derivati consistenti in contratti di opzione e terminati in data 27 febbraio 2007, con regolamento delle rispettive posizioni avvenuto il giorno 2 marzo 2007 (doc. n. 3, 4 e 5).



Lamentava, nello specifico, l'attore l'invalidità delle operazioni derivate in currency option oggetto di causa in ragione della mancanza, a monte di tali contratti, del contratto-quadro (il c.d. master agreement), la cui conclusione in forma scritta è imposta, a pena di nullità, dall'art. 23, I comma, del T.U.F. (e dall'art. 30 del Reg.to Consob n. 11522/1998), non potendosi ritenere un valido contratto quadro la proposta contrattuale 7.4.2000 (doc. n. 7), sia in ragione della mancanza di sottoscrizione da parte della BNL S.p.a, (atteso che l'unico documento negoziale che regolava i rapporti tra le parti in relazione al contratto di currency option era quello trasmesso dalla BNL (e dalla stessa indicato come all. 2 nella missiva del 1° luglio 2009, doc. n. 13), recante la sottoscrizione da parte del solo Ga. le.; sia in ragione del fatto che detto contratto di currency option non risultava essere conforme -quanto al contenuto - al disposto dell'art. 30 delibera CONSOB 11522/1998, non prevedendo la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta (punto d art. 30) e soprattutto i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati (punto e), così non regolarizzando due aspetti fondamentali del rapporto contrattuale, ossia la conoscibilità da parte del cliente dell'andamento delle proprie attività finanziarie e delle modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, con conseguente nullità delle operazioni per esso poste in essere.

Contestava inoltre il Sig. le. la validità ed efficacia del contratto di currency option sotto il profilo della mancanza di causa, atteso che la finalità principale dei contratti derivati è quella di garantire chi li sottoscrive contro certi rischi (funzione assicurativa o di copertura), mentre nella fattispecie in esame non poteva dirsi sussistente alcuna finalità di copertura, atteso che il Sig. le. non aveva necessità di svolgere alcuna operazione in valuta estera e tantomeno tutelarsi da rischi di cambio intrinseci allo svolgimento della propria attività imprenditoriale (un solo albergo nel centro di Vercelli, non una catena internazionale di hotel...), attività che, peraltro, Ga. le. nel 2000 stava ormai dismettendo (circostanza ben nota alla Banca).

Rilevava poi l'attore che nelle operazioni di currency option oggetto di giudizio vi era difetto di alea in capo alla Banca convenuta, evidenziando la sussistenza, nello specifico, di un forte squilibrio del sinallagma contrattuale, che risultava essere dimostrato dalla sensibile discrepanza fra gli incassi del cliente (la maggior parte dei quali rappresentati dai premi corrisposti dalla Banca per incentivare il Sig. le. a sottoscrivere ulteriori contratti di opzione) e quelli dell'intermediario (quasi doppi rispetto ai primi).

Precisava sotto tale profilo l'attore che, mentre la BNL S.p.a. (che nelle operazioni di currency era non solo intermediario ma anche diretta controparte del Sig. le.) ben poteva conoscere i complessi meccanismi sottesi al rialzo della valuta e, comunque, in caso di esito negativo dell'operazione sopportare l'eventuale rischio di alea, così non era per l'investitore - che non solo non conosceva il meccanismo del prodotto, ma non poteva neppure conoscere a priori l'eventuale ammontare della perdita che ben poteva completamente depauperarlo per effetto della leva finanziaria - con l'ovvia conseguenza che ciò ha determinato uno spostamento dell'alea prevalentemente nella sfera giuridica del risparmiatore (alea unilaterale).

Eccepiva altresì l'attore l'annullabilità del contratto per dolo della Banca, emergendo in maniera lampante la circostanza che il Sig. le. era stato appositamente indotto dalla BNL S.p.a. a sottoscrivere un contratto non necessario, senza ricevere la necessaria informativa e dietro la promessa di lauti guadagni, mentre l'intermediario, nel corso del rapporto contrattuale, anziché rimodulare o recedere tempestivamente così da ridurre i danni in capo all'investitore, lo induceva a disporre ulteriori operazioni, così determinando il roll over delle perdite realizzate sino al 28.02.2007 quando la banca esercitando il recesso ha chiesto all'investitore il pagamento del debito maturato. Riteneva pertanto l'esponente pienamente configurato, alla luce del contegno della BNL nelle evenienze per cui è controversia, il dolus malus rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1439 c.c. (con conseguente annullamento dei contratti dedotti) atteso che, se la BNL S.p.a. non avesse ritenuto di premiare il proprio investitore, il Sig. le. - in ragione della propria ignoranza sui prodotti derivati e non sussistendone l'esigenza - non avrebbe mai richiesto all'intermediario di effettuare operazioni in currency option.

Parte attrice contestava inoltre alla BNL la violazione e/o inadempimento degli obblighi informativi nonché del più generale principio della diligenza, correttezza e trasparenza gravanti sull'intermediario finanziario e, in generale, sui soggetti abilitati alle operazioni di investimento, con conseguente richiesta di pronuncia di nullità e/o annullamento dei contratti in questione, argomentando ex artt. 21,1 comma, lettera a) TUF, 26, 28 comma e a art. 29 REG. CONSOB N. 11522/98, individuando - nel caso di specie - la responsabilità della BNL: a) nel non aver mai perseguito il primario interesse del cliente, atteso che la BNL S.p.a. non aveva proposto prodotti che consentissero una redditività bassa ma costante, al contrario indirizzando il Sig. le. verso complesse e speculative operazioni in derivati di cui lo stesso non necessitava e di cui controparte diretta del cliente nel contratto era lo stesso Istituto; b) nell'aver omesso di informare per iscritto il Sig. le. del fatto che BNL si trovava in conflitto di interessi nella stipula dei contratti in oggetto (essendo la diretta controparte contrattuale dello le.) e quindi di ottenere l'autorizzazione scritta all'effettuazione dell'operazione (ex art. 27 Reg. Consob n. 11522/1998); c) nell'aver omesso di chiedere notizie al Sig. le. circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio (essendo infatti ben nota all'Istituto di Credito il tipo di attività imprenditoriale, l'entità patrimoniale del Sig. le., individuato dalla Banca come investitore qualificato senza sottoporlo ad alcun questionario; d) nell'aver omesso di consegnare al cliente copia del contratto quadro, del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato 3 del Reg. Consob n. 11522/98 e dell'eventuale specifica informativa relativa alle operazioni in derivati (la rischiosità dell'operazione e la complessità del prodotto finanziario in oggetto, avrebbero richiesto ed imposto una precisa e dettagliata spiegazione delle modalità di funzionamento del contratto, corredata da simulazioni e prospetti, che nel caso in esame non era stata in alcun modo fornita; e) nell'aver omesso di inviare comunicazioni per iscritto nel caso di perdite consistenti generate dai contratti derivati, di trasmettere al cliente le rendicontazioni periodiche previste dal

Reg. Consob n. 11522 /1998, di astenersi (come prescritto dall'art. 29, comma I, del Reg. Consob n. 11522/98) dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, opposto che i contratti di cui si discute dovevano ritenersi inadeguati per tipologia (essendo contratti di natura meramente speculativa, non coerenti con gli investimenti sino ad allora effettuati dal Sig. le.), oggetto (la copertura di rischio nel cambio Euro/Dollaro USA) e dimensione; f) nell'aver omesso di comunicare al cliente, come previsto dall'All. 3 al Regolamento Consob n. 11522/98, l'ammontare delle commissioni da corrispondersi all'Istituto di Credito (l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario).

Si costituiva la Banca convenuta con comparsa in data 2.10.2013, contestando le domande attoree ed eccependo, in via preliminare: a) l'inammissibilità della domanda in ragione della pretesa incedibilità dei diritti derivanti dal contratto, in ragione dell'art. 14 del contratto di currency option del 7.4.2000, a mente del quale i contratti di opzione disciplinati dal presente accordo ed i diritti da essi derivanti non sono cedibili senza il preventivo consenso scritto della controparte, assumendo che l'attore aveva agito in giudizio quale cessionario di tali diritti da parte della, a sua volta, avente causa iure successione, sig.ra Jo.; b) l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, essendosi - a detta di controparte - risolto il contratto di currency option, così come ogni altro rapporto contrattuale intercorso fra BNL e le. Ga., in ragione del decesso di quest'ultimo; c) l'improcedibilità delle domande di nullità, per non essere state queste proposte nell'ambito del procedimento di mediazione ex dlgs 28/2010.

Nel merito, contestava la BNL la domanda attorea, assumendo che il sig. Ga. le. era soggetto investitore altamente speculativo e molto informato in materia, e che il medesimo si era determinato a chiedere al personale della Banca di impostare e porre in essere l'operazione finanziaria di cui si discute per proprie esigenze professionali.

Assumeva inoltre la BNL che tutte le decisioni relative all'esecuzione del contratto di currency option erano state prese in autonomia dal sig. Ga. le. e che, in particolare, il contratto 7.4.2000 si era perfezionato mediante scambio di corrispondenza (proposta della Banca, accettazione da parte del sig. le.) e che, in ogni caso, la produzione in giudizio di detta scrittura da parte della medesima Banca e/o la manifestazione di volontà della medesima di volersi avvalere del contratto stesso dovevano ritenersi equipollenti alla sua sottoscrizione.

Quanto alla domanda di nullità per mancanza di causa, controparte assumeva che il contratto di currency option costituiva negozio giuridico rientrante sostanzialmente nello schema dell'opzione a contenuto aleatorio, la cui meritevolezza di tutela non poteva mettersi in dubbio, in ragione delle esigenze che lo stesso intendeva perseguire, ossia quelle di assicurazione in senso lato (laddove si intendesse limitare il rischio di cambio), ovvero di scommessa lecita, con finalità meramente speculative.

Circa la domanda di nullità per mancanza di alea in capo alla Banca, controparte assumeva la non prevedibilità, al momento della conclusione del contratto, di un andamento dei tassi di cambio Euro/USD tale da azzerare i rischi in capo alla BNL, addossandoli unicamente in capo al cliente, richiamando l'art. 10 del contratto 7.4.2000 secondo cui il cliente, preso atto della natura aleatoria del contratto, dichiarava di essere a conoscenza del fatto che il valore di mercato dei contratti scaturenti dal presente accordo è soggetto a notevoli variazioni; che l'investimento effettuato su tali contratti comportava l'assunzione di un elevato rischio di perdite; che l'investimento su tali contratti avrebbe potuto comportare perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili preventivamente.

Contestava poi la convenuta la sussistenza dei presupposti per far luogo a declaratoria di annullamento del contratto per dolo della Banca, assumendo che la stessa non era né avrebbe potuto essere a conoscenza di quello che sarebbe stato, dopo la conclusione delle varie options, il prevedibile andamento del cambio euro/USD.

Contestava controparte la fondatezza della domanda attorea in relazione all'inadempimento della Banca rispetto agli obblighi informativi e di condotta come disciplinati dal TUB e dal regolamento Consob, assumendo di aver dato al sig. Ge. le. tutte le specifiche informazioni sul prodotto finanziario proposto e sulle operazioni che ne sarebbero derivate.

Infine, in relazione alla richiesta di risarcimento del danno per perdita di chance, controparte ne contestava la fondatezza, assumendo che l'operazione in questione doveva ritenersi frutto di una libera scelta del sig. le..

Circa il profilo del quantum debeatur, la Banca assumeva come illegittima e/o infondata la richiesta attorea di restituzione della somma di E 1.413.586,00, non tenendo detto importo conto di quanto in ogni caso percepito dal sig. le.: di talché la somma al più pretendibile (secondo i conteggi attorei) sarebbe stata pari ad E 515.967,00. Nulla, secondo la banca, spetterebbe comunque all'attore a titolo di commissioni applicate in costanza di rapporto, avendo la banca posto in essere una serie di attività per concludere ed eseguire i contratti per cui è causa, onde le relative commissioni costituivano il legittimo corrispettivo per tale attività.

L'Istituto bancario convenuto chiedeva, pertanto, di respingere ogni domanda attore in quanto inammissibile (anche per difetto di legittimazione attiva) e/o improcedibile e/o infondata; in subordine, circoscrivere le ripetizioni alla differenza tra quanto versato e quanto percepito dal Sig. Ga. le. nella esecuzione del contratto ed il danno a quanto direttamente ed

immediatamente riconducibile all'ipotetico inadempimento, procedendo alla sua liquidazione in via equitativa, stante la natura aleatoria del contratto, con vittoria di spese, diritti, onorari di giudizio.

Il giudizio veniva istruito mediante interrogatorio formale del legale rappresentante della banca convenuta e prova testimoniale; esperiti due tentativi di conciliazione, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Il procedimento veniva riassegnato a questo Giudice con provvedimento del 16.11.2017.

2. L'attore agisce in giudizio in qualità di cessionario ex art. 1260 c.c. di tutti i diritti e/o pretese derivanti, connessi e/o comunque vantabili - anche di natura risarcitoria - nei confronti della BNL, concernenti gli investimenti effettuati dal suo dante casa le. Do., in virtù della scrittura privata del 13 gennaio 2009 da lui sottoscritta con la cedente Jo. An., erede universale di le. Ga..

Ritiene questo Giudice che sussista il difetto di legittimazione attiva (peraltro rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; cfr. Cass. S.U. 1912/2012) in capo all'attore a fare valere la nullità del contratto quadro da cui deriva il credito ceduto, l'annullabilità dello stesso per dolo nonché l'azione di risoluzione per inadempimento e la connessa richiesta risarcitoria.

Non pare potersi dubitare che l'atto del 13 gennaio 2009 costituisca una cessione di credito e non una cessione del contratto (peraltro inattuabile nel caso in esame avendo avuto le prestazioni già esecuzione), né che il credito risarcitorio possa di per sé essere oggetto di cessione di credito, anche futuro.

Ciò posto, si ritiene di dare continuità a quanto già statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 776/1967, secondo cui "mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore - cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito".

Va, inverso, ribadito che nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., si verifica una sostituzione nella figura di "parte" di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite; sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto; nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 ss. c.c., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di "creditore"; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre le azioni a tutela del sinallagma contrattuale; ed inverso, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che (come detto) non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità delle azioni, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario; correttamente, pertanto, la Giurisprudenza, nella su citata sentenza, ha evidenziato che, in caso di cessione di un credito avente fonte contrattuale, vi è una scissione tra la titolarità del rapporto contrattuale, che rimane al cedente, e la titolarità del diritto di credito ceduto, che invece viene trasmessa al cessionario, il quale acquista però solo i diritti e le azioni rivolti alla realizzazione del credito ceduto ed all'adempimento della prestazione, non anche le azioni contrattuali; la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", deve essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito e quindi anche le azioni giudiziarie a tutela del credito, tra cui l'azione di adempimento dell'obbligazione ceduta (v. Cass. 15.9.1999 n. 9823; Cass. 17727/2018; Cass. n. 16383/2006; Cass. n. 3554/1971).

Alla stregua di quanto sopra, pertanto, nel caso di specie, le. Gi., cessionario del credito risarcitorio in base ad atto del 13 gennaio 2009, poteva agire nei confronti della convenuta per l'adempimento del detto credito ma giammai proporre azione di risoluzione di tale contratto, di nullità o di annullamento.

In riferimento all'azione di nullità, va considerato che, nel caso specie, la parte attrice si duole della nullità del contratto quadro per mancanza di forma scritta ex art. 23 c. 2 T.U.F., posta dal legislatore ad esclusiva tutela del cliente e non di eventuali cessionari del credito nascente dal contratto, non titolari del rapporto negoziale.

Si consideri, inoltre, che la scrittura privata di cessione del credito stipulata tra le parti presuppone la validità ed efficacia del contratto quadro in capo a Ga. le.; il negozio deve essere inteso nel senso che nel suo oggetto rientra la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione, ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché alla tutela del credito, come ad esempio eventuali profili risarcitori derivanti da ritardi nell'adempimento.

In tale senso deve intendersi il riferimento ad eventuali profili risarcitori di cui all'atto di cessione.

Non avrebbe, infatti, alcun senso cedere allo stesso tempo il diritto di credito derivante dall'adempimento del contratto di finanziamento e quello eventualmente risarcitorio derivante dall'inesistenza/nullità dello stesso.

Anche in riferimento alle altre eccezioni di nullità sollevate dall'attore, diverse dalla nullità di protezione e per le quali il codice prevede la legittimazione attiva di chiunque via abbia interesse, deve altresì ritenersi (oltre a quanto già sopra detto), che le. Gi. non sia portatore di un interesse ad agire, in quanto la domanda di nullità è logicamente incompatibile con il negozio di cessione, che presuppone la validità ed efficacia del contratto quadro da cui deriva il diritto ceduto.

3. Ad abundantiam, si osserva che non è in ogni caso ravvisabile alcuna ipotesi di nullità.

Per l'eccepita nullità per violazione dell'art. 23 T.U.F. occorre ribadire che la stessa è prevista nei soli casi di cui alle violazioni delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 23 cit. e che da ultimo la Suprema Corte (S.U. 898/2018) ha statuito che in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto - quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo - come nel caso di specie -, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

La corrispondenza tra le. Ga. e l'istituto bancario e gli estratti conti allegati in atti dimostrano che il contratto ha avuto esecuzione e che dunque lo stesso si è regolarmente perfezionato con il consenso di entrambe le parti. Un esemplare del contratto è stato consegnato al cliente, come si evince inequivocabilmente dall'incipit della copia contratto quadro prodotta in giudizio dalla banca convenuta (doc 2) sottoscritta da le. Ga. in data 7.04.2000, in cui quest'ultimo, nel ritrasmettere alla BNL la copia sottoscritta, dà atto di avere ricevuto la proposta contrattuale, ritrascrivendone integralmente il testo in segno di accettazione.

L'intervenuta consegna del contratto quadro risulta anche dalla missiva indirizzata alla BNL del 28.02.2007 (cfr. doc 3 parte attrice), con cui l'ing. Gaetano si lamentava della poca chiarezza del contratto, che quindi doveva avere necessariamente ricevuto, non sollevando doglianze su tale specifico aspetto.

Infondata è la domanda di nullità per mancanza di causa per la prospettata assenza di una funzione di copertura od assicurativa del contratto quadro; la parte attrice eccepiva che il Sig. le. non avrebbe avuto nessuna esigenza di copertura al momento della stipula del contratto.

Tale affermazione, comunque sconfessata dalla premessa del contratto sottoscritta dal Sig. le. in cui si dava atto degli scopi e delle esigenze del cliente, fa riferimento ad una visione meramente soggettivistica della causa del contratto, che non tiene conto della funzione economica dell'accordo, non potendo dunque condurre alla declaratoria di nullità del negozio.

Anche la eccepita nullità del contratto quadro per mancanza di alea fa riferimento, in realtà, ad un denunciato squilibrio economico originario delle prestazioni in favore dell'istituto bancario che non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (22567/2015).

Il carattere aleatorio del contratto è comunque chiaramente indicato nell'art. 10 dello stesso.

4. Alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva dell'attore in riferimento alle domande di nullità, annullabilità e di risoluzione per inadempimento del contratto quadro.

Infine, in relazione alla domanda avanzata in via di ulteriore subordinazione dall'attore per l'accertamento e la condanna alla restituzione della somma di euro 174.157,00, quali asserite commissioni occulte percepite dalla BNL costituenti indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., va rilevato che la stessa non è meritevole di accoglimento non solo perché formulata in via del tutto generica ma anche perché l'azione ex art. 2033 c.c. presuppone che il pagamento sia avvenuto necessariamente al di fuori di un rapporto. Nel caso di specie, deve quindi escludersi già a monte la configurabilità di un indebito oggettivo, attesa anche l'infondatezza delle ipotesi di nullità denunciate del contratto quadro.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza: richiamata la discrezionalità del Giudice nell'applicazione dei valori medi e la facoltà di aumento e diminuzione dei medesimi nei termini previsti dall'art. 4 del D.M. cit., risulta equo liquidare euro 30.000,00 per compenso, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% del compenso totale ex art. 2 D. M. 55/2014, oltre accessori di legge, tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, della durata del giudizio, del contenuto delle difese delle parti, della mancata adesione dell'attore alla proposta conciliativa nonché del valore della controversia superiore ad euro 520.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

- dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attore in riferimento alle domande di nullità, annullabilità e risoluzione per inadempimento e respinge la domanda;

- condanna le. Gi.le. alla refusione delle spese di lite in favore di BNL,

spese che si liquidano in complessivi E 30.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vercelli, il 3.12.2018

Depositata in Cancelleria il 03/12/2018

Cass. civ. Sez. II, 16/03/2007, n. 6157 (rv. 595523)  
R.S. c. S.M.

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

Contratto  
(cessione di)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)  
- Negozio plurilaterale - Configurabilità - Sussistenza - Perfezionamento - Consenso successivo del contraente ceduto - Condizioni - Conoscenza del contenuto dell'accordo fra cedente e cessionario - Esclusione - Limiti - Consenso preventivo del contraente ceduto - Notifica del contratto intercorso fra cedente e cessionario - Necessità.

Ai sensi dell'art. 1406 cod. civ. la cessione del contratto, che realizza un negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo di tutti gli interessati (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso, non abbia preso visione del contenuto dell'atto intervenuto fra cedente e cessionario, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo che sia stato determinato da tale circostanza; infatti, la notifica del contratto intercorso fra il cedente e il cessionario è prevista dall'art. 1407 cod. civ. nel caso in cui il ceduto abbia preventivamente manifestato il consenso alla cessione. (Rigetta, App. Firenze, 17 Ottobre 2002)

**FONTI**

Mass. Giur. It., 2007  
CED Cassazione, 2007  
Notariato, 2007, 4, 377

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.



**Cass. civ. Sez. II, 16/03/2007, n. 6157 (rv. 595524)**

R.S. c. S.M.

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**Contratto  
(cessione di)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)  
- Oggetto - Trasmissione del complesso unitario delle situazioni attive e passive inerenti al rapporto contrattuale - Presupposti - Mancata integrale esecuzione delle prestazioni poste a carico della parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

Poichè, ai sensi dell'art.1406 cod. civ., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, occorre che le prestazioni poste a carico delle parti non siano state interamente eseguite, giacchè in tal caso non è possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. (Nella specie, è stata ritenuta la sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 1406 cod. civ. sul rilievo che - al momento della cessione del contratto preliminare di compravendita - era stata adempiuta parzialmente soltanto l'obbligazione relativa al pagamento del prezzo). (Rigetia, App. Firenze, 17 Ottobre 2002)

**FONTI**

Mass. Giur. It., 2007  
CED Cassazione, 2007  
Fisco on line, 2007  
Notariato, 2007, 4, 377  
Imm. e propr., 2007, 6, 390

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Cass. civ. Sez. II, (ud. 12-12-2006) 16-03-2007, n. 6157****Fatto Diritto P.Q.M.****OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**Contratto  
(cessione di)REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell'avvocato PONTESILLI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato SALOTTI SISTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato TOZZI LUCIANO, che la difende unitamente all'avvocato FRANCOIS GUGLIELMO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

A.E., A.R.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1314/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 17/10/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/06 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito l'Avvocato SALOTTI Sisto, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita nota spese;

udito l'Avvocato TOZZI Luciano, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato F.M. esponeva che con contratto preliminare del 9/12/1984 R.S. aveva promesso di vendere ad A.E. e A.R. il diritto di superficie di due appartamenti con annesso autorimesse, da costruire nel territorio di Marcialla, per il prezzo di L. 175.000.000;

corrisposta la somma di L. 40.000.000, i promissari acquirenti con scrittura del 25-6-1985 avevano ceduto il contratto all'istante, il quale aveva versato al R. l'ulteriore somma di L. 102.271.500; il R. non aveva provveduto alla stipula del contratto definitivo ma anzi aveva venduto uno dei due appartamenti alle mogli dell' A. E. e dell' A.R.;

l'istante aveva ottenuto, a garanzia del proprio credito risarcitorio, il sequestro conservativo dei beni del R. sino a concorrenza dell'importo di L. 200.000.000.

Pertanto, il F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze R.S., A.E. e A.R. per sentire: convalidare il sequestro; pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti, con la loro condanna in solido alla restituzione delle somme versate e al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda;

L' A.E. e l' A.R. deducevano che dalla scrittura del 25-6-1985 non poteva desumersi una valida cessione di contratto;

il R. rilevava, fra l'altro, che il F. si era presentato cessionario senza mostrargli l'asserito contratto di cessione, di cui era venuto a conoscenza soltanto in sede di procedimento di sequestro, avendo in buona fede accettato i pagamenti effettuati dal predetto F. stante la correlativa sospensione da parte dell' A.R. e dell' A.E.; questi ultimi, da lui sollecitati perchè esprimessero la volontà in ordine alla stipula del definitivo, avevano poi rivendicato i diritti nascenti dal contratto preliminare, sicchè il contratto definitivo non era stato stipulato con il F. al quale erano state restituite le somme versate; in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti.

Con sentenza del 6 novembre 1996 il tribunale non convalidava il sequestro, rigettando la domanda proposta dall'attore; accoglieva quella riconvenzionale proposta dal R..

Secondo i giudici di primo grado la cessione del contratto preliminare non si era perfezionata, non avendo il R. manifestato il consenso.

Con sentenza del 25 giugno 2002 la Corte di appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva la domanda proposta dal F., pronunciando la risoluzione del contratto del 9-12-1984 per inadempimento del R., mentre relativamente a uno degli appartamenti promessi in vendita era riconosciuta la responsabilità per danni anche dell' A.E. e dell' A.R.; condannava il R. al risarcimento dei danni pari ad Euro 106.072,50, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal febbraio ad oggi, con gli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal febbraio 1989, nonché l' A.E. e l' A.R., in solido fra loro e con il R., al risarcimento dei danni, nel limite di Euro 59.607,38, da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi come sopra.

I giudici di appello, nel pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare intercorso con il R., ritenevano che la cessione del contratto preliminare - perfezionatasi con la scrittura del 25-6-1985 fra l' A.E. e l' A.R., da una parte, e il F., dall'altra, era stata da quest'ultimo comunicata con lettera del 17-1-1986 al R., il quale con la missiva del 6-5-1986 recante quale oggetto "cessione" preliminare compravendita A.R.- A.E./ F. "aveva comunicato al medesimo F. l'ammontare del debito non ancora saldato.

La responsabilità del R., il quale aveva stipulato i contratti definitivi, rispettivamente con le mogli dell' A.R. e dell' A.E. e con persone estranee alla presente causa, non poteva essere esclusa dalla circostanza che il contratto di cessione non era stato sottoposto al suo esame, avendo egli accettato la cessione, tant'è vero che aveva rilasciato al predetto F. quale cessionario del contratto preliminare le ricevute bancarie di pagamento; il consenso del R. alla cessione era stato ribadito con la lettera del 10-10-1988, inviata ai cedenti e al cessionario con cui si chiedeva la conferma del nominativo del cessionario ;

d'altra parte, non era stata mai contestata la validità dell'atto di cessione da parte dell' A.R. e dell' A.E.;

pertanto, di fronte al diniego dell'avvenuta cessione del preliminare opposto dai predetti, il R. avrebbe dovuto eventualmente chiedere al F. di mostrargli tale cessione, soprassedendo alla stipula del definitivo.

Il risarcimento dovuto dal R. veniva determinato nella differenza fra il prezzo pattuito rivalutato al febbraio 1989 e il valore dei due appartamenti, rivalutato alla stessa data, alla stregua degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio;

d'altra parte, l' A.R. e l' A.E., riconosciuti responsabili in relazione a uno soltanto degli appartamenti, venivano condannati al risarcimento del danno nella misura di Euro 59.607,38 in solido fra loro e con il R..

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il R. sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso S.M., quale erede di F. M. deceduto nel corso del giudizio di appello.

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), deduce che erroneamente la sentenza impugnata aveva qualificato come cessione del contratto preliminare la scrittura intercorsa fra il F., da una parte, e l' A.E. e l' A.R., dall'altra, giacchè dalla lettura completa del documento non vi erano dubbi che in base alla volontà sostanziale delle parti il negozio doveva qualificarsi come vendita di cosa altrui, alla quale il R. era del tutto estraneo.

Il motivo va disatteso.

La questione, non essendo stata mai trattata nel corso del giudizio di merito, ha carattere di novità e non può essere sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. Al riguardo, infatti, il procedimento di qualificazione giuridica di un contratto consta di due fasi: la prima, consistente nella ricostruzione della volontà delle parti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la seconda, comportando l'applicazione di norme giuridiche, procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra la fattispecie contrattuale concreta e il tipo astrattamente definito dalla norma in modo da verificare se la prima corrisponde al secondo (Cass. 13399/2006). Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1406 e 1350 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5), censura la sentenza impugnata secondo cui il R. aveva prestato il consenso alla cessione del contratto, che avendo ad oggetto beni immobili, doveva rivestire la forma scritta e non poteva desumersi, da fatti concludenti; il ricorrente non aveva mai partecipato alle trattative nè alla conclusione della cessione del contratto, intercorsa fra il F. e l' A.E. e l' A.R., non avendo mai preso visione del contratto medesimo se non nel procedimento per sequestro;

essendo state in parte eseguite le prestazioni derivanti dal contratto preliminare, non poteva trovare applicazione l'istituto della cessione del contratto la comunicazione dell'intervenuta cessione senza la notifica del contratto intervenuto fra cedente e cessionario non può determinare un valido mezzo di espressione del consenso nè l'accettazione dei pagamenti effettuati dal F. poteva integrare il consenso, tenuto conto del requisito di forma prescritto ad substantiam.

La Corte aveva dato rilievo alla risposta data dal R. alla lettera inviatagli il 17-1-1986 dal F. che peraltro non indicava quando la cessione del contratto sarebbe avvenuta, avendo la stessa soltanto la finalità di regolare i pagamenti e conoscere l'ammontare del residuo debito; in effetti la lettera del 6-5-1986, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non faceva alcun riferimento ad un'accettazione del contratto di cessione.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la cessione del contratto intercorsa fra il F., da una parte, e l' A.E. e l' A.R., dall'altra - comunicata al R. dal F. con la lettera del 17-1-1986 - era stata accettata dal contraente ceduto, il quale con la missiva del 6-5-1986 recante quale oggetto "cessione preliminare compravendita A.R.- A.E./ F." aveva comunicato al medesimo F. l'ammontare del debito non ancora saldato/ancora con la lettera del 10-10-1988 inviata al F. oltrechè all' A.E. e l' A.R. il R., ribadendo il consenso manifestato, chiedeva in conferma del nominativo di colui che avrebbe stipulato il contratto definitivo come acquirente, una volta che ai primi due era subentrato nel contratto preliminare il F.. Il R. aveva quindi rilasciato a favore del F., nella qualità di cessionario dal medesimo indicata nella lettera del 17-1- 1986, le ricevute bancarie per il pagamento delle somme dovute ed accettate.

Orbene, la cessione del contratto, che si configura come negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo raggiunto da tutti i partecipanti (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso alla cessione intervenuta fra cedente e cessionario, non abbia preso visione del contratto di cessione, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo determinato da tale circostanza (il che nella specie non è avvenuto).

Il precedente di legittimità (Cass. 8098/1990) richiamato dal ricorrente in ordine alla necessità della notifica del contratto di cessione non è pertinente, avendo ad oggetto la (diversa) ipotesi del consenso preventivamente manifestato dal ceduto. D'altra parte, poichè oggetto della cessione del contratto è, ai sensi dell'art. 1406 cod. civ. la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, occorre che le prestazioni poste a carico delle parti non siano state interamente eseguite, giacchè in tal caso non è possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Nella specie, la sostituzione era, invece, possibile, giacchè - essendo stata al momento della cessione adempiuta soltanto parzialmente una delle prestazioni rispettivamente poste a carico delle parti (il

pagamento della somma di (L. 40.000.000, relativa al prezzo di L. 175.000.000, ciascuno dei contraenti aveva al tempo stesso il diritto di pretendere dall'altro la controprestazione ed era tenuto ad eseguire quella ad esso incombente.

La decisione impugnata, interpretando la volontà consacrata dalle parti nelle missive summenzionate alla stregua del tenore letterale e del senso logico da esso desumibile, ha attribuito alle dichiarazioni ivi contenute il significato di accettazione della cessione manifestata dal R. con atto scritto, ritenendo così realizzato il requisito della forma scritta ad substantiam prescritto.

In effetti, il ricorrente, pure facendo riferimento alla violazione delle regole ermeneutiche, sostanzialmente formula una interpretazione della documentazione esaminata diversa da quella accolta dai giudici di appello, sollecitando un'indagine di fatto riservata al giudice di merito.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1406 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), deduce che la mancata prestazione del consenso da parte del contraente ceduto, comportando la nullità della cessione, doveva essere rilevata d'ufficio dalla Corte di appello.

La censura è infondata, giacché - secondo quanto in precedenza osservato - la sentenza ha correttamente accertato la prestazione di un valido consenso da parte del contraente ceduto.

Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., artt. 61, 191, 194, 195 e 424 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deduce che erroneamente era stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio per stabilire il valore degli immobili in oggetto, atteso che trattandosi di edilizia convenzionata, lo stesso era determinato per legge; inoltre la stima compiuta dal consulente e recepita dalla decisione impugnata non aveva tenuto conto che era stato promesso il trasferimento del diritto di superficie e non di proprietà dei beni in oggetto.

Il motivo è infondato.

L'indagine demandata al consulente aveva necessariamente ad oggetto il valore commerciale dei beni, tenuto conto che in considerazione dell'inadempimento del promittente occorreva determinare il pregiudizio consistito nella diminuzione del patrimonio del F. per effetto della mancata acquisizione dell'entità corrispondente al valore degli immobili promessi in vendita.

Per quanto attiene all'errore compiuto dal consulente, il ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza, avrebbe dovuto indicare specificamente nel ricorso il testo della consulenza, dal quale potesse stabilirsi con certezza che non era stato preso in considerazione il diritto di superficie ma quello di proprietà: i brani della consulenza riportati non consentono di ritenere dimostrato l'assunto del ricorrente.

Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), censura la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno, non aveva tenuto conto che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio, dovendo computarsi in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero a un indice medio.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, facendo applicazione proprio dei criteri ai quali ha fatto riferimento il ricorrente, ha condannato il convenuto alla corresponsione degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno dal febbraio 1989.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge contraddittorietà e vizio della motivazione dell'art. 1223 cod. civ. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Dopo avere ribadito l'erronea stima del valore degli immobili di edilizia convenzionata di cui era stata promessa la cessione del diritto di superficie, il ricorrente deduce l'erroneità del dispositivo che in contrasto con la motivazione, aveva condannato il R. dapprima al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata vendita dei due immobili promessi in vendita e, quindi, nel pronunciare la condanna dell' A.R. e dell' A.E. al risarcimento limitatamente a uno soltanto dei due appartamenti in questione, aveva statuito la condanna del R. in solido con questi ultimi al risarcimento dai medesimi dovuto, sicché il R. sarebbe stato tenuto al risarcimento dei danni con riferimento non a due ma a tre appartamenti.

Il motivo è infondato.

Per quanto riguarda la stima del valore degli immobili è appena il caso di ribadire quanto già osservato in occasione dell'esame del quarto motivo.

La portata precettiva del dispositivo della sentenza deve essere necessariamente determinata alla stregua delle ragioni della decisione contenute nella motivazione.

Orbene, dal complessivo esame del dispositivo e della motivazione deve ritenersi che:

1) il R. è stato condannato al risarcimento dei danni relativi a tutti e due gli appartamenti che avevano formato oggetto del preliminare di cui veniva pronunciata la risoluzione per inadempimento del

promittente;

2) l' A.R. e l' A.E. erano tenuti al risarcimento dei danni limitatamente a uno soltanto dei due appartamenti, non essendo risultata alcuna responsabilità dei medesimi in ordine all'altro immobile;

3) la condanna del R. in solido con l' A.R. e l' A. E. riguardava i danni relativi a uno dei due appartamenti. Il ricorso va pertanto rigettato;

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 7.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2007

---

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato F.M. esponeva che con contratto preliminare del 9/12/1984 R.S. aveva promesso di vendere ad A.E. e A.R. il diritto di superficie di due appartamenti con annesse autorimesse, da costruire nel territorio di Marcialla, per il prezzo di L. 175.000.000;

corrisposta la soma di L. 40.000.000, i promissari acquirenti con scrittura del 25-6-1985 avevano ceduto il contratto all'istante, il quale aveva versato al R. l'ulteriore somma di L. 102.271.500; il R. non aveva provveduto alla stipula del contratto definitivo ma anzi aveva venduto uno dei due appartamenti alle mogli dell' A. E. e dell' A.R.;

l'istante aveva ottenuto, a garanzia del proprio credito risarcitorio, il sequestro conservativo dei beni del R. sino a concorrenza dell'importo di L. 200.000.000.

Pertanto, il F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze R.S., A.E. e A.R. per sentire: convalidare il sequestro; pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti, con la loro condanna in solido alla restituzione delle somme versate e al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda;

L' A.E. e l' A.R. deducevano che dalla scrittura del 25-6-1985 non poteva desumersi una valida cessione di contratto;

il R. rilevava, fra l'altro, che il F. si era presentato cessionario senza mostrargli l'asserito contratto di cessione, di cui era venuto a conoscenza soltanto in sede di procedimento di sequestro, avendo in buona fede accettato i pagamenti effettuati dal predetto F. stante la correlativa sospensione da parte dell' A.R. e dell' A.E.; questi ultimi, da lui sollecitati perchè esprimessero la volontà in ordine alla stipula del definitivo, avevano poi rivendicato i diritti nascenti dal contratto preliminare, sicchè il contratto definitivo non era stato stipulato con il F. al quale erano state restituite le somme versate; in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti.

Con sentenza del 6 novembre 1996 il tribunale non convalidava il sequestro, rigettando la domanda proposta dall'attore; accoglieva quella riconvenzionale proposta dal R..

Secondo i giudici di primo grado la cessione del contratto preliminare non si era perfezionata, non avendo il R. manifestato il consenso.

Con sentenza del 25 giugno 2002 la Corte di appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva la domanda proposta dal F., pronunciando la risoluzione del contratto del 9-12-1984 per inadempimento del R., mentre relativamente a uno degli appartamenti promessi in vendita era riconosciuta la responsabilità per danni anche dell' A.E. e dell' A.R.; condannava il R. al risarcimento dei danni pari ad Euro 106.072,50, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal febbraio ad oggi, con gli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal febbraio 1989, nonchè l' A.E. e l' A.R., in solido fra loro e con il R., al risarcimento dei danni, nel limite di Euro 59.607,38, da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi come sopra.

I giudici di appello, nel pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare intercorso con il R., ritenevano che la cessione del contratto preliminare - perfezionatasi con la scrittura del 25-6-1985 fra l' A.E. e l' A.R., da una parte, e il F., dall'altra, era stata da quest'ultimo comunicata con lettera del 17-1-1986 al R., il quale con la missiva del 6-5-1986 recante quale oggetto "cessione" preliminare

compravendita A.R.- A.E./ F. "aveva comunicato al medesimo F. l'ammontare del debito non ancora saldato.

La responsabilità del R., il quale aveva stipulato i contratti definitivi, rispettivamente con le mogli dell' A.R. e dell' A.E. e con persone estranee alla presente causa, non poteva essere esclusa dalla circostanza che il contratto di cessione non era stato sottoposto al suo esame, avendo egli accettato la cessione, tant'è vero che aveva rilasciato al predetto F. quale cessionario del contratto preliminare le ricevute bancarie di pagamento; il consenso del R. alla cessione era stato ribadito con la lettera del 10-10-1988, inviata ai cedenti e al cessionario con cui si chiedeva la conferma del nominativo del cessionario ;

d'altra parte, non era stata mai contestata la validità dell'atto di cessione da parte dell' A.R. e dell' A.E.;

pertanto, di fronte al diniego dell'avvenuta cessione del preliminare opposto dai predetti, il R. avrebbe dovuto eventualmente chiedere al F. di mostrargli tale cessione, soprassedendo alla stipula del definitivo.

Il risarcimento dovuto dal R. veniva determinato nella differenza fra il prezzo pattuito rivalutato al febbraio 1989 e il valore dei due appartamenti, rivalutato alla stessa data, alla stregua degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio;

d'altra parte, l' A.R. e l' A.E., riconosciuti responsabili in relazione a uno soltanto degli appartamenti, venivano condannati al risarcimento del danno nella misura di Euro 59.607,38 in solido fra loro e con il R..

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il R. sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso S.M., quale erede di F. M. deceduto nel corso del giudizio di appello.

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

---

### Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), deduce che erroneamente la sentenza impugnata aveva qualificato come cessione del contratto preliminare la scrittura intercorsa fra il F., da una parte, e l' A.E. e l' A.R., dall'altra, giacchè dalla lettura completa del documento non vi erano dubbi che in base alla volontà sostanziale delle parti il negozio doveva qualificarsi come vendita di cosa altrui, alla quale il R. era del tutto estraneo.

Il motivo va disatteso.

La questione, non essendo stata mai trattata nel corso del giudizio di merito, ha carattere di novità e non può essere sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. Al riguardo, infatti, il procedimento di qualificazione giuridica di un contratto consta di due fasi: la prima, consistente nella ricostruzione della volontà delle parti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la seconda, comportando l'applicazione di norme giuridiche, procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra la fattispecie contrattuale concreta e il tipo astrattamente definito dalla norma in modo da verificare se la prima corrisponde al secondo (Cass. 13399/2006). Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1406 e 1350 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5), censura la sentenza impugnata secondo cui il R. aveva prestato il consenso alla cessione del contratto, che avendo ad oggetto beni immobili, doveva rivestire la forma scritta e non poteva desumersi, da fatti concludenti; il ricorrente non aveva mai partecipato alle trattative nè alla conclusione della cessione del contratto, intercorsa fra il F. e l' A.E. e l' A.R., non avendo mai preso visione del contratto medesimo se non nel procedimento per sequestro;

essendo state in parte eseguite le prestazioni derivanti dal contratto preliminare, non poteva trovare applicazione l'istituto della cessione del contratto la comunicazione dell'intervenuta cessione senza la notifica del contratto intervenuto fra cedente e cessionario non può determinare un valido mezzo di espressione del consenso nè l'accettazione dei pagamenti effettuati dal F. poteva integrare il consenso, tenuto conto del requisito di forma prescritto ad substantiam.

La Corte aveva dato rilievo alla risposta data dal R. alla lettera inviatagli il 17-1-1986 dal F. che peraltro non indicava quando la cessione del contratto sarebbe avvenuta, avendo la stessa soltanto la finalità di regolare i pagamenti e conoscere l'ammontare del residuo debito; in effetti la lettera del 6-5-1986, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non faceva alcun riferimento ad un'accettazione del contratto di cessione.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la cessione del contratto intercorsa fra il F., da una parte, e l' A.E. e l' A.R., dall'altra - comunicata al R. dal F. con la lettera del 17-1-1986 - era stata accettata dal contraente ceduto, il quale con la missiva del 6-5-1986 recante quale oggetto "cessione preliminare compravendita A.R.- A.E./ F."aveva comunicato al medesimo F. l'ammontare del debito non ancora



saldato/ancora con la lettera del 10-10-1988 inviata al F. oltrechè all' A.E. e l' A.R. il R., ribadendo il consenso manifestato, chiedeva in conferma del nominativo di colui che avrebbe stipulato il contratto definitivo come acquirente, una volta che ai primi due era subentrato nel contratto preliminare il F.. Il R. aveva quindi rilasciato a favore del F., nella qualità di cessionario dal medesimo indicata nella lettera del 17-1- 1986, le ricevute bancarie per il pagamento delle somme dovute ed accettate.

Orbene, la cessione del contratto, che si configura come negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo raggiunto da tutti i partecipanti (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso alla cessione intervenuta fra cedente e cessionario, non abbia preso visione del contratto di cessione, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo determinato da tale circostanza (il che nella specie non è avvenuto).

Il precedente di legittimità (Cass. 8098/1990) richiamato dal ricorrente in ordine alla necessità della notifica del contratto di cessione non è pertinente, avendo ad oggetto la (diversa) ipotesi del consenso preventivamente manifestato dal ceduto. D'altra parte, poichè oggetto della cessione del contratto è, ai sensi dell'art. 1406 cod. civ. la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, occorre che le prestazioni poste a carico delle parti non siano state interamente eseguite, giacchè in tal caso non è possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Nella specie, la sostituzione era, invece, possibile, giacchè - essendo stata al momento della cessione adempiuta soltanto parzialmente una delle prestazioni rispettivamente poste a carico delle parti (il pagamento della somma di L. 40.000.000, relativa al prezzo di L. 175.000.000, ciascuno dei contraenti aveva al tempo stesso il diritto di pretendere dall'altro la controprestazione ed era tenuto ad eseguire quella ad esso incombente).

La decisione impugnata, interpretando la volontà consacrata dalle parti nelle missive summenzionate alla stregua del tenore letterale e del senso logico da esso desumibile, ha attribuito alle dichiarazioni ivi contenute il significato di accettazione della cessione manifestata dal R. con atto scritto, ritenendo così realizzato il requisito della forma scritta ad substantiam prescritto.

In effetti, il ricorrente, pure facendo riferimento alla violazione delle regole ermeneutiche, sostanzialmente formula una interpretazione della documentazione esaminata diversa da quella accolta dai giudici di appello, sollecitando un'indagine di fatto riservata al giudice di merito.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1406 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), deduce che la mancata prestazione del consenso da parte del contraente ceduto, comportando la nullità della cessione, doveva essere rilevata d'ufficio dalla Corte di appello.

La censura è infondata, giacchè - secondo quanto in precedenza osservato - la sentenza ha correttamente accertato la prestazione di un valido consenso da parte del contraente ceduto.

Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., artt. 61, 191, 194, 195 e 424 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deduce che erroneamente era stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio per stabilire il valore degli immobili in oggetto, atteso che trattandosi di edilizia convenzionata, lo stesso era determinato per legge; inoltre la stima compiuta dal consulente e recepita dalla decisione impugnata non aveva tenuto conto che era stato promesso il trasferimento del diritto di superficie e non di proprietà dei beni in oggetto.

Il motivo è infondato.

L'indagine demandata al consulente aveva necessariamente ad oggetto il valore commerciale dei beni, tenuto conto che in considerazione dell'inadempimento del promittente occorreva determinare il pregiudizio consistito nella diminuzione del patrimonio del F. per effetto della mancata acquisizione dell'entità corrispondente al valore degli immobili promessi in vendita.

Per quanto attiene all'errore compiuto dal consulente, il ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza, avrebbe dovuto indicare specificamente nel ricorso il testo della consulenza, dal quale potesse stabilirsi con certezza che non era stato preso in considerazione il diritto di superficie ma quello di proprietà: i brani della consulenza riportati non consentono di ritenere dimostrato l'assunto del ricorrente.

Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), censura la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno, non aveva tenuto conto che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio, dovendo computarsi in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero a un indice medio.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, facendo applicazione proprio dei criteri ai quali ha fatto riferimento il ricorrente, ha condannato il convenuto alla corresponsione degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno dal febbraio 1989.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge contraddittorietà e vizio della motivazione dell'art. 1223 cod. civ. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Dopo avere ribadito l'erronea stima del valore degli immobili di edilizia convenzionata di cui era stata promessa la cessione del diritto di superficie, il ricorrente deduce l'erroneità del dispositivo che in contrasto con la motivazione, aveva condannato il R. dapprima al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata vendita dei due immobili promessi in vendita e, quindi, nel pronunciare la condanna dell' A.R. e dell' A.E. al risarcimento limitatamente a uno soltanto dei due appartamenti in questione, aveva statuito la condanna del R. in solido con questi ultimi al risarcimento dai medesimi dovuto, sicchè il R. sarebbe stato tenuto al risarcimento dei danni con riferimento non a due ma a tre appartamenti.

Il motivo è infondato.

Per quanto riguarda la stima del valore degli immobili è appena il caso di ribadire quanto già osservato in occasione dell'esame del quarto motivo.

La portata precettiva del dispositivo della sentenza deve essere necessariamente determinata alla stregua delle ragioni della decisione contenute nella motivazione.

Orbene, dal complessivo esame del dispositivo e della motivazione deve ritenersi che:

- 1) il R. è stato condannato al risarcimento dei danni relativi a tutti e due gli appartamenti che avevano formato oggetto del preliminare di cui veniva pronunciata la risoluzione per inadempimento del promittente;
- 2) l' A.R. e l' A.E. erano tenuti al risarcimento dei danni limitatamente a uno soltanto dei due appartamenti, non essendo risultata alcuna responsabilità dei medesimi in ordine all'altro immobile;
- 3) la condanna del R. in solido con l' A.R. e l' A. E. riguardava i danni relativi a uno dei due appartamenti. Il ricorso va pertanto rigettato;

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

---

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 7.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2007

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati  
UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Cass. civ. Sez. II, (ud. 12-12-2006) 16-03-2007, n. 6157**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

Contratto  
(cessione di)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente

Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere

Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere

Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell'avvocato PONTESILLI MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato SALOTTI SISTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA LUNGRE FLAMINIO 46, presso lo studio dell'avvocato TOZZI LUCIANO, che la difende unitamente all'avvocato FRANCOIS GUGLIELMO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonchè contro

A.E., A.R.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1314/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 17/10/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/06 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito l'Avvocato SALOTTI Sisto, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita nota spese;

udito l'Avvocato TOZZI Luciano, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato F.M. esponeva che con contratto preliminare del 9/12/1984 R.S. aveva promesso di vendere ad A.E. e A.R. il diritto di superficie di due appartamenti con annesso autorimesse, da costruire nel territorio di Marcialla, per il prezzo di L. 175.000.000;

corrisposta la somma di L. 40.000.000, i promissari acquirenti con scrittura del 25-6-1985 avevano ceduto il contratto all'istante, il quale aveva versato al R. l'ulteriore somma di L. 102.271.500; il R. non aveva provveduto alla stipula del contratto definitivo ma anzi aveva venduto uno dei due appartamenti alle mogli dell' A. E. e dell' A.R.;

l'istante aveva ottenuto, a garanzia del proprio credito risarcitorio, il sequestro conservativo dei beni del R. sino a concorrenza dell'importo di L. 200.000.000.

Pertanto, il F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze R.S., A.E. e A.R. per sentire: convalidare il sequestro; pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti, con la loro condanna in solido alla restituzione delle somme versate e al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda;

L' A.E. e l' A.R. deducevano che dalla scrittura del 25-6-1985 non poteva desumersi una valida cessione di contratto;

il R. rilevava, fra l'altro, che il F. si era presentato cessionario senza mostrargli l'asserito contratto di cessione, di cui era venuto a conoscenza soltanto in sede di procedimento di sequestro, avendo in buona fede accettato i pagamenti effettuati dal predetto F. stante la correlativa sospensione da parte dell' A.R. e dell' A.E.; questi ultimi, da lui sollecitati perchè esprimessero la volontà in ordine alla stipula del definitivo, avevano poi rivendicato i diritti nascenti dal contratto preliminare, sicchè il contratto definitivo non era stato stipulato con il F. al quale erano state restituite le somme versate; in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti.

Con sentenza del 6 novembre 1996 il tribunale non convalidava il sequestro, rigettando la domanda proposta dall'attore; accoglieva quella riconvenzionale proposta dal R..

Secondo i giudici di primo grado la cessione del contratto preliminare non si era perfezionata, non avendo il R. manifestato il consenso.

Con sentenza del 25 giugno 2002 la Corte di appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva la domanda proposta dal F., pronunciando la risoluzione del contratto del 9-12-1984 per inadempimento del R., mentre relativamente a uno degli appartamenti promessi in vendita era riconosciuta la responsabilità per danni anche dell' A.E. e dell' A.R.; condannava il R. al risarcimento dei danni pari ad Euro 106.072,50, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal febbraio ad oggi, con gli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal febbraio 1989, nonché l' A.E. e l' A.R., in solido fra loro e con il R., al risarcimento dei danni, nel limite di Euro 59.607,38, da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi come sopra.

I giudici di appello, nel pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare intercorso con il R., ritenevano che la cessione del contratto preliminare - perfezionatasi con la scrittura del 25-6-1985 fra l' A.E. e l' A.R., da una parte, e il F., dall'altra, era stata da quest'ultimo comunicata con lettera del 17-1-1986 al R., il quale con la missiva del 6-5-1986 recante quale oggetto "cessione" preliminare compravendita A.R.- A.E./ F. "aveva comunicato al medesimo F. l'ammontare del debito non ancora saldato.

La responsabilità del R., il quale aveva stipulato i contratti definitivi, rispettivamente con le mogli dell' A.R. e dell' A.E. e con persone estranee alla presente causa, non poteva essere esclusa dalla circostanza che il contratto di cessione non era stato sottoposto al suo esame, avendo egli accettato la cessione, tant'è vero che aveva rilasciato al predetto F. quale cessionario del contratto preliminare le ricevute bancarie di pagamento; il consenso del R. alla cessione era stato ribadito con la lettera del 10-10-1988, inviata ai cedenti e al cessionario con cui si chiedeva la conferma del nominativo del cessionario ;

d'altra parte, non era stata mai contestata la validità dell'atto di cessione da parte dell' A.R. e dell' A.E.;

pertanto, di fronte al diniego dell'avvenuta cessione del preliminare opposto dai predetti, il R. avrebbe dovuto eventualmente chiedere al F. di mostrargli tale cessione, soprassedendo alla stipula del definitivo.

Il risarcimento dovuto dal R. veniva determinato nella differenza fra il prezzo pattuito rivalutato al febbraio 1989 e il valore dei due appartamenti, rivalutato alla stessa data, alla stregua degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio;

d'altra parte, l' A.R. e l' A.E., riconosciuti responsabili in relazione a uno soltanto degli appartamenti, venivano condannati al risarcimento del danno nella misura di Euro 59.607,38 in solido fra loro e con il R..

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il R. sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso S.M., quale erede di F. M. deceduto nel corso del giudizio di appello.

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), deduce che erroneamente la sentenza impugnata aveva qualificato come cessione del contratto preliminare la scrittura intercorsa fra il F., da una parte, e l' A.E. e l' A.R., dall'altra, giacchè dalla lettura completa del documento non vi erano dubbi che in base alla volontà sostanziale delle parti il negozio doveva qualificarsi come vendita di cosa altrui, alla quale il R. era del tutto estraneo.

Il motivo va disatteso.

La questione, non essendo stata mai trattata nel corso del giudizio di merito, ha carattere di novità e non può essere sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. Al riguardo, infatti, il procedimento di qualificazione giuridica di un contratto consta di due fasi: la prima, consistente nella ricostruzione della volontà delle parti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la seconda, comportando l'applicazione di norme giuridiche, procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra la fattispecie contrattuale concreta e il tipo astrattamente definito dalla norma in modo da verificare se la prima corrisponde al secondo (Cass. 13399/2006). Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1406 e 1350 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5), censura la sentenza impugnata secondo cui il R. aveva prestato il consenso alla cessione del contratto, che avendo ad oggetto beni immobili, doveva rivestire la forma scritta e non poteva desumersi, da fatti concludenti; il ricorrente non aveva mai partecipato alle trattative nè alla conclusione della cessione del contratto, intercorsa fra il F. e l' A.E. e l' A.R., non avendo mai preso visione del contratto medesimo se non nel procedimento per sequestro;

essendo state in parte eseguite le prestazioni derivanti dal contratto preliminare, non poteva trovare applicazione l'istituto della cessione del contratto la comunicazione dell'intervenuta cessione senza la notifica del contratto intervenuto fra cedente e cessionario non può determinare un valido mezzo di espressione del consenso nè l'accettazione dei pagamenti effettuati dal F. poteva integrare il consenso, tenuto conto del requisito di forma prescritto ad substantiam.

La Corte aveva dato rilievo alla risposta data dal R. alla lettera inviatagli il 17-1-1986 dal F. che peraltro non indicava quando la cessione del contratto sarebbe avvenuta, avendo la stessa soltanto la finalità di regolare i pagamenti e conoscere l'ammontare del residuo debito; in effetti la lettera del 6-5-1986, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non faceva alcun riferimento ad un'accettazione del contratto di cessione.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la cessione del contratto intercorsa fra il F., da una parte, e l' A.E. e l' A.R., dall'altra - comunicata al R. dal F. con la lettera del 17-1-1986 - era stata accettata dal contraente ceduto, il quale con la missiva del 6-5-1986 recante quale oggetto "cessione preliminare compravendita A.R.- A.E./ F." aveva comunicato al medesimo F. l'ammontare del debito non ancora saldato/ancora con la lettera del 10-10-1988 inviata al F. oltrechè all' A.E. e l' A.R. il R., ribadendo il consenso manifestato, chiedeva in conferma del nominativo di colui che avrebbe stipulato il contratto definitivo come acquirente, una volta che ai primi due era subentrato nel contratto preliminare il F.. Il R. aveva quindi rilasciato a favore del F., nella qualità di cessionario dal medesimo indicata nella lettera del 17-1- 1986, le ricevute bancarie per il pagamento delle somme dovute ed accettate.

Orbene, la cessione del contratto, che si configura come negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo raggiunto da tutti i partecipanti (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso alla cessione intervenuta fra cedente e cessionario, non abbia preso visione del contratto di cessione, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo determinato da tale circostanza (il che nella specie non è avvenuto).

Il precedente di legittimità (Cass. 8098/1990) richiamato dal ricorrente in ordine alla necessità della notifica del contratto di cessione non è pertinente, avendo ad oggetto la (diversa) ipotesi del consenso preventivamente manifestato dal ceduto. D'altra parte, poichè oggetto della cessione del contratto è, ai sensi dell'art. 1406 cod. civ. la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, occorre che le prestazioni poste a carico delle parti non siano state interamente eseguite, giacchè in tal caso non è possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Nella specie, la sostituzione era, invece, possibile, giacchè - essendo stata al momento della cessione adempiuta soltanto parzialmente una delle prestazioni rispettivamente poste a carico delle parti (il

pagamento della somma di (L. 40.000.000, relativa al prezzo di L. 175.000.000, ciascuno dei contraenti aveva al tempo stesso il diritto di pretendere dall'altro la controprestazione ed era tenuto ad eseguire quella ad esso incombente.

La decisione impugnata, interpretando la volontà consacrata dalle parti nelle missive summenzionate alla stregua del tenore letterale e del senso logico da esso desumibile, ha attribuito alle dichiarazioni ivi contenute il significato di accettazione della cessione manifestata dal R. con atto scritto, ritenendo così realizzato il requisito della forma scritta ad substantiam prescritto.

In effetti, il ricorrente, pure facendo riferimento alla violazione delle regole ermeneutiche, sostanzialmente formula una interpretazione della documentazione esaminata diversa da quella accolta dai giudici di appello, sollecitando un'indagine di fatto riservata al giudice di merito.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1406 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), deduce che la mancata prestazione del consenso da parte del contraente ceduto, comportando la nullità della cessione, doveva essere rilevata d'ufficio dalla Corte di appello.

La censura è infondata, giacché - secondo quanto in precedenza osservato - la sentenza ha correttamente accertato la prestazione di un valido consenso da parte del contraente ceduto.

Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., artt. 61, 191, 194, 195 e 424 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deduce che erroneamente era stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio per stabilire il valore degli immobili in oggetto, atteso che trattandosi di edilizia convenzionata, lo stesso era determinato per legge; inoltre la stima compiuta dal consulente e recepita dalla decisione impugnata non aveva tenuto conto che era stato promesso il trasferimento del diritto di superficie e non di proprietà dei beni in oggetto.

Il motivo è infondato.

L'indagine demandata al consulente aveva necessariamente ad oggetto il valore commerciale dei beni, tenuto conto che in considerazione dell'inadempimento del promittente occorreva determinare il pregiudizio consistito nella diminuzione del patrimonio del F. per effetto della mancata acquisizione dell'entità corrispondente al valore degli immobili promessi in vendita.

Per quanto attiene all'errore compiuto dal consulente, il ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza, avrebbe dovuto indicare specificamente nel ricorso il testo della consulenza, dal quale potesse stabilirsi con certezza che non era stato preso in considerazione il diritto di superficie ma quello di proprietà: i brani della consulenza riportati non consentono di ritenere dimostrato l'assunto del ricorrente.

Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), censura la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno, non aveva tenuto conto che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio, dovendo computarsi in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero a un indice medio.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, facendo applicazione proprio dei criteri ai quali ha fatto riferimento il ricorrente, ha condannato il convenuto alla corresponsione degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno dal febbraio 1989.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge contraddittorietà e vizio della motivazione dell'art. 1223 cod. civ. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Dopo avere ribadito l'erronea stima del valore degli immobili di edilizia convenzionata di cui era stata promessa la cessione del diritto di superficie, il ricorrente deduce l'erroneità del dispositivo che in contrasto con la motivazione, aveva condannato il R. dapprima al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata vendita dei due immobili promessi in vendita e, quindi, nel pronunciare la condanna dell' A.R. e dell' A.E. al risarcimento limitatamente a uno soltanto dei due appartamenti in questione, aveva statuito la condanna del R. in solido con questi ultimi al risarcimento dai medesimi dovuto, sicché il R. sarebbe stato tenuto al risarcimento dei danni con riferimento non a due ma a tre appartamenti.

Il motivo è infondato.

Per quanto riguarda la stima del valore degli immobili è appena il caso di ribadire quanto già osservato in occasione dell'esame del quarto motivo.

La portata precettiva del dispositivo della sentenza deve essere necessariamente determinata alla stregua delle ragioni della decisione contenute nella motivazione.

Orbene, dal complessivo esame del dispositivo e della motivazione deve ritenersi che:

1) il R. è stato condannato al risarcimento dei danni relativi a tutti e due gli appartamenti che avevano formato oggetto del preliminare di cui veniva pronunciata la risoluzione per inadempimento del

promittente;

2) l' A.R. e l' A.E. erano tenuti al risarcimento dei danni limitatamente a uno soltanto dei due appartamenti, non essendo risultata alcuna responsabilità dei medesimi in ordine all'altro immobile;

3) la condanna del R. in solido con l' A.R. e l' A. E. riguardava i danni relativi a uno dei due appartamenti. Il ricorso va pertanto rigettato;

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 7.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2007

---

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione ritualmente notificato F.M. esponeva che con contratto preliminare del 9/12/1984 R.S. aveva promesso di vendere ad A.E. e A.R. il diritto di superficie di due appartamenti con annesso autorimesse, da costruire nel territorio di Marcialla, per il prezzo di L. 175.000.000;

corrisposta la somma di L. 40.000.000, i promissari acquirenti con scrittura del 25-6-1985 avevano ceduto il contratto all'istante, il quale aveva versato al R. l'ulteriore somma di L. 102.271.500; il R. non aveva provveduto alla stipula del contratto definitivo ma anzi aveva venduto uno dei due appartamenti alle mogli dell' A. E. e dell' A.R.;

l'istante aveva ottenuto, a garanzia del proprio credito risarcitorio, il sequestro conservativo dei beni del R. sino a concorrenza dell'importo di L. 200.000.000.

Pertanto, il F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze R.S., A.E. e A.R. per sentire: convalidare il sequestro; pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti, con la loro condanna in solido alla restituzione delle somme versate e al risarcimento dei danni.

Si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto della domanda;

L' A.E. e l' A.R. deducevano che dalla scrittura del 25-6-1985 non poteva desumersi una valida cessione di contratto;

il R. rilevava, fra l'altro, che il F. si era presentato cessionario senza mostrargli l'asserito contratto di cessione, di cui era venuto a conoscenza soltanto in sede di procedimento di sequestro, avendo in buona fede accettato i pagamenti effettuati dal predetto F. stante la correlativa sospensione da parte dell' A.R. e dell' A.E.; questi ultimi, da lui sollecitati perchè esprimessero la volontà in ordine alla stipula del definitivo, avevano poi rivendicato i diritti nascenti dal contratto preliminare, sicchè il contratto definitivo non era stato stipulato con il F. al quale erano state restituite le somme versate; in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti.

Con sentenza del 6 novembre 1996 il tribunale non convalidava il sequestro, rigettando la domanda proposta dall'attore; accoglieva quella riconvenzionale proposta dal R..

Secondo i giudici di primo grado la cessione del contratto preliminare non si era perfezionata, non avendo il R. manifestato il consenso.

Con sentenza del 25 giugno 2002 la Corte di appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglieva la domanda proposta dal F., pronunciando la risoluzione del contratto del 9-12-1984 per inadempimento del R., mentre relativamente a uno degli appartamenti promessi in vendita era riconosciuta la responsabilità per danni anche dell' A.E. e dell' A.R.; condannava il R. al risarcimento dei danni pari ad Euro 106.072,50, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT dal febbraio ad oggi, con gli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno a decorrere dal febbraio 1989, nonchè l' A.E. e l' A.R., in solido fra loro e con il R., al risarcimento dei danni, nel limite di Euro 59.607,38, da rivalutarsi e maggiorarsi di interessi come sopra.

I giudici di appello, nel pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare intercorso con il R., ritenevano che la cessione del contratto preliminare - perfezionatasi con la scrittura del 25-6-1985 fra l' A.E. e l' A.R., da una parte, e il F., dall'altra, era stata da quest'ultimo comunicata con lettera del 17-1-1986 al R., il quale con la missiva del 6-5-1986 recante quale oggetto "cessione" preliminare



compravendita A.R.- A.E./ F. "aveva comunicato al medesimo F. l'ammontare del debito non ancora saldato.

La responsabilità del R., il quale aveva stipulato i contratti definitivi, rispettivamente con le mogli dell' A.R. e dell' A.E. e con persone estranee alla presente causa, non poteva essere esclusa dalla circostanza che il contratto di cessione non era stato sottoposto al suo esame, avendo egli accettato la cessione, tant'è vero che aveva rilasciato al predetto F. quale cessionario del contratto preliminare le ricevute bancarie di pagamento; il consenso del R. alla cessione era stato ribadito con la lettera del 10-10-1988, inviata ai cedenti e al cessionario con cui si chiedeva la conferma del nominativo del cessionario ;

d'altra parte, non era stata mai contestata la validità dell'atto di cessione da parte dell' A.R. e dell' A.E.;

pertanto, di fronte al diniego dell'avvenuta cessione del preliminare opposto dai predetti, il R. avrebbe dovuto eventualmente chiedere al F. di mostrargli tale cessione, soprassedendo alla stipula del definitivo.

Il risarcimento dovuto dal R. veniva determinato nella differenza fra il prezzo pattuito rivalutato al febbraio 1989 e il valore dei due appartamenti, rivalutato alla stessa data, alla stregua degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio;

d'altra parte, l' A.R. e l' A.E., riconosciuti responsabili in relazione a uno soltanto degli appartamenti, venivano condannati al risarcimento del danno nella misura di Euro 59.607,38 in solido fra loro e con il R..

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il R. sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso S.M., quale erede di F. M. deceduto nel corso del giudizio di appello.

Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

---

### Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), deduce che erroneamente la sentenza impugnata aveva qualificato come cessione del contratto preliminare la scrittura intercorsa fra il F., da una parte, e l' A.E. e l' A.R., dall'altra, giacchè dalla lettura completa del documento non vi erano dubbi che in base alla volontà sostanziale delle parti il negozio doveva qualificarsi come vendita di cosa altrui, alla quale il R. era del tutto estraneo.

Il motivo va disatteso.

La questione, non essendo stata mai trattata nel corso del giudizio di merito, ha carattere di novità e non può essere sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità. Al riguardo, infatti, il procedimento di qualificazione giuridica di un contratto consta di due fasi: la prima, consistente nella ricostruzione della volontà delle parti - è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito; la seconda, comportando l'applicazione di norme giuridiche, procede secondo il modello della sussunzione, cioè del confronto tra la fattispecie contrattuale concreta e il tipo astrattamente definito dalla norma in modo da verificare se la prima corrisponde al secondo (Cass. 13399/2006). Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1406 e 1350 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3, 4 e 5), censura la sentenza impugnata secondo cui il R. aveva prestato il consenso alla cessione del contratto, che avendo ad oggetto beni immobili, doveva rivestire la forma scritta e non poteva desumersi, da fatti concludenti; il ricorrente non aveva mai partecipato alle trattative nè alla conclusione della cessione del contratto, intercorsa fra il F. e l' A.E. e l' A.R., non avendo mai preso visione del contratto medesimo se non nel procedimento per sequestro;

essendo state in parte eseguite le prestazioni derivanti dal contratto preliminare, non poteva trovare applicazione l'istituto della cessione del contratto la comunicazione dell'intervenuta cessione senza la notifica del contratto intervenuto fra cedente e cessionario non può determinare un valido mezzo di espressione del consenso nè l'accettazione dei pagamenti effettuati dal F. poteva integrare il consenso, tenuto conto del requisito di forma prescritto ad substantiam.

La Corte aveva dato rilievo alla risposta data dal R. alla lettera inviatagli il 17-1-1986 dal F. che peraltro non indicava quando la cessione del contratto sarebbe avvenuta, avendo la stessa soltanto la finalità di regolare i pagamenti e conoscere l'ammontare del residuo debito; in effetti la lettera del 6-5-1986, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non faceva alcun riferimento ad un'accettazione del contratto di cessione.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la cessione del contratto intercorsa fra il F., da una parte, e l' A.E. e l' A.R., dall'altra - comunicata al R. dal F. con la lettera del 17-1-1986 - era stata accettata dal contraente ceduto, il quale con la missiva del 6-5-1986 recante quale oggetto "cessione preliminare compravendita A.R.- A.E./ F."aveva comunicato al medesimo F. l'ammontare del debito non ancora

saldato/ancora con la lettera del 10-10-1988 inviata al F. oltrechè all' A.E. e l' A.R. il R., ribadendo il consenso manifestato, chiedeva in conferma del nominativo di colui che avrebbe stipulato il contratto definitivo come acquirente, una volta che ai primi due era subentrato nel contratto preliminare il F.. Il R. aveva quindi rilasciato a favore del F., nella qualità di cessionario dal medesimo indicata nella lettera del 17-1- 1986, le ricevute bancarie per il pagamento delle somme dovute ed accettate.

Orbene, la cessione del contratto, che si configura come negozio plurilaterale, si perfeziona con l'accordo raggiunto da tutti i partecipanti (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso alla cessione intervenuta fra cedente e cessionario, non abbia preso visione del contratto di cessione, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo determinato da tale circostanza (il che nella specie non è avvenuto).

Il precedente di legittimità (Cass. 8098/1990) richiamato dal ricorrente in ordine alla necessità della notifica del contratto di cessione non è pertinente, avendo ad oggetto la (diversa) ipotesi del consenso preventivamente manifestato dal ceduto. D'altra parte, poichè oggetto della cessione del contratto è, ai sensi dell'art. 1406 cod. civ. la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, occorre che le prestazioni poste a carico delle parti non siano state interamente eseguite, giacchè in tal caso non è possibile la successione di un soggetto a un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Nella specie, la sostituzione era, invece, possibile, giacchè - essendo stata al momento della cessione adempiuta soltanto parzialmente una delle prestazioni rispettivamente poste a carico delle parti (il pagamento della somma di L. 40.000.000, relativa al prezzo di L. 175.000.000, ciascuno dei contraenti aveva al tempo stesso il diritto di pretendere dall'altro la controprestazione ed era tenuto ad eseguire quella ad esso incumbente.

La decisione impugnata, interpretando la volontà consacrata dalle parti nelle missive summenzionate alla stregua del tenore letterale e del senso logico da esso desumibile, ha attribuito alle dichiarazioni ivi contenute il significato di accettazione della cessione manifestata dal R. con atto scritto, ritenendo così realizzato il requisito della forma scritta ad substantiam prescritto.

In effetti, il ricorrente, pure facendo riferimento alla violazione delle regole ermeneutiche, sostanzialmente formula una interpretazione della documentazione esaminata diversa da quella accolta dai giudici di appello, sollecitando un indagine di fatto riservata al giudice di merito.

Con il terzo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1421 e 1406 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5), deduce che la mancata prestazione del consenso da parte del contraente ceduto, comportando la nullità della cessione, doveva essere rilevata d'ufficio dalla Corte di appello.

La censura è infondata, giacchè - secondo quanto in precedenza osservato - la sentenza ha correttamente accertato la prestazione di un valido consenso da parte del contraente ceduto.

Con il quarto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., artt. 61, 191, 194, 195 e 424 cod. proc. civ. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), deduce che erroneamente era stata ammessa consulenza tecnica d'ufficio per stabilire il valore degli immobili in oggetto, atteso che trattandosi di edilizia convenzionata, lo stesso era determinato per legge; inoltre la stima compiuta dal consulente e recepita dalla decisione impugnata non aveva tenuto conto che era stato promesso il trasferimento del diritto di superficie e non di proprietà dei beni in oggetto.

Il motivo è infondato.

L'indagine demandata al consulente aveva necessariamente ad oggetto il valore commerciale dei beni, tenuto conto che in considerazione dell'inadempimento del promittente occorreva determinare il pregiudizio consistito nella diminuzione del patrimonio del F. per effetto della mancata acquisizione dell'entità corrispondente al valore degli immobili promessi in vendita.

Per quanto attiene all'errore compiuto dal consulente, il ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza, avrebbe dovuto indicare specificamente nel ricorso il testo della consulenza, dal quale potesse stabilirsi con certezza che non era stato preso in considerazione il diritto di superficie ma quello di proprietà: i brani della consulenza riportati non consentono di ritenere dimostrato l'assunto del ricorrente.

Con il quinto motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3), censura la sentenza impugnata che, nella liquidazione del danno, non aveva tenuto conto che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio, dovendo computarsi in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero a un indice medio.

La censura è infondata.

La sentenza impugnata, facendo applicazione proprio dei criteri ai quali ha fatto riferimento il ricorrente, ha condannato il convenuto alla corresponsione degli interessi legali calcolati anno per anno sulla somma rivalutata anno per anno dal febbraio 1989.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge contraddittorietà e vizio della motivazione dell'art. 1223 cod. civ. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Dopo avere ribadito l'erronea stima del valore degli immobili di edilizia convenzionata di cui era stata promessa la cessione del diritto di superficie, il ricorrente deduce l'erroneità del dispositivo che in contrasto con la motivazione, aveva condannato il R. dapprima al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata vendita dei due immobili promessi in vendita e, quindi, nel pronunciare la condanna dell' A.R. e dell' A.E. al risarcimento limitatamente a uno soltanto dei due appartamenti in questione, aveva statuito la condanna del R. in solido con questi ultimi al risarcimento dai medesimi dovuto, sicchè il R. sarebbe stato tenuto al risarcimento dei danni con riferimento non a due ma a tre appartamenti.

Il motivo è infondato.

Per quanto riguarda la stima del valore degli immobili è appena il caso di ribadire quanto già osservato in occasione dell'esame del quarto motivo.

La portata precettiva del dispositivo della sentenza deve essere necessariamente determinata alla stregua delle ragioni della decisione contenute nella motivazione.

Orbene, dal complessivo esame del dispositivo e della motivazione deve ritenersi che:

- 1) il R. è stato condannato al risarcimento dei danni relativi a tutti e due gli appartamenti che avevano formato oggetto del preliminare di cui veniva pronunciata la risoluzione per inadempimento del promittente;
- 2) l' A.R. e l' A.E. erano tenuti al risarcimento dei danni limitatamente a uno soltanto dei due appartamenti, non essendo risultata alcuna responsabilità dei medesimi in ordine all'altro immobile;
- 3) la condanna del R. in solido con l' A.R. e l' A. E. riguardava i danni relativi a uno dei due appartamenti. Il ricorso va pertanto rigettato;

Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

---

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 7.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2007

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Cass. civ. Sez. III, 15/03/2004, n. 5244 (rv. 571160)

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

Contratto  
(cessione di)

La cessione del contratto si configura essere contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell'accettazione dell'ultimo dei due destinatari, assumendo pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso del contraente ceduto, che, così come quello delle altre parti, può essere espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del ceduto medesimo), pure successivamente (ma sempre che non sia venuto meno) all'accordo tra cedente e cessionario, l'accertamento della cui sussistenza costituisce peraltro indagine di fatto, rimessa al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivata.

**FONTI**

Mass. Giur. It., 2004  
Gius, 2004, 2971  
CED Cassazione, 2004

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

**Cass. civ. Sez. III, (ud. 13-11-2003) 15-03-2004, n. 5244**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

**OBBLIGAZIONI E CONTRATTI**

Contratto  
(cessione di)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -

Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -

Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -

Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

GE.CO.MAL 2 S.R.L., in persona del l.r.p.t. sig. Vittorio Gentili, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RAPPAZZO, che lo difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

LONGO SPA, con sede in Cassino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MUCCIFORA, difeso dall'avvocato AURELIO PIETRO RANALDI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1206/01 della Corte d'Appello di ROMA, seconda sezione civile emessa il 21/3/2001, depositata il 03/04/01; rg. 1625/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito l'Avvocato AURELIO RANALDI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

La s.r.l. Gecomal 2 convenne davanti al tribunale di Roma la s.p.a. Longo per sentirla condannare alla restituzione di L.. 160 milioni, oltre iva, sborsati da essa attrice a fronte di una cessione di contratto di

leasing, mai perfezionatasi per le resistenze della società ceduta, Sud Leasing, per cui tale situazione l'avrebbe costretta a stipulare un autonomo contratto di leasing con la Sud Leasing.

Si costituiva la convenuta ed eccepiva, tra l'altro, che la somma indicata rappresentava i canoni scaduti del contratto di leasing ed il valore di riscatto dei beni strumentali - attrezzatura per supermercati - già in possesso della Gecomal 2.

Il Tribunale, con sentenza n. 16839 del 1998, accolse la domanda, qualificandola di ripetizione di indebito e condannò la convenuta alla restituzione della suddetta somma.

Proponeva appello la convenuta e resisteva l'attrice. La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 3.4.2001, in riforma dell'appellata sentenza, rigettava la domanda.

Riteneva la corte di appello che, dalla fattura emessa dalla Sud Leasing il 4.1.1993, risultava che i suddetti beni erano stati trasferiti alla Gecomal per la somma di L. 179 milioni, con imputazione della somma allo stesso contratto di leasing n. 36295/88, oggetto della cessione; che conseguentemente doveva ritenersi che il contraente ceduto aveva espresso tacitamente e per fatti concludenti il consenso alla cessione; che la somma versata dall'attrice alla convenuta, pari a L. 160 milioni, costituiva solo una parte dei canoni scaduti, mentre la somma di L. 179 milioni versati dall'attrice alla Sud Leasing, costituiva il pagamento delle ultime rate non ancora scadute nonché del prezzo di riscatto dei beni, oggetto del leasing.

Pertanto, ritenendo la corte che nella fattispecie si fosse perfezionata la cessione del contratto, con il consenso tacito del contraente ceduto, rigettava la domanda di ripetizione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Gecomal 2 s.r.l..

Resiste con controricorso la s.p.a. Longo, che ha anche presentato memoria.

### **Motivi della decisione**

I. Con tre motivi, congiuntamente trattati, la ricorrente lamenta) l'omessa e, comunque, contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo sia all'inoperatività della cessione del contratto di leasing sia all'equiparazione tra trasferimento del diritto ed utilizzazione dei beni in proprietà (art. 360 c.p.c., n. 5); b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 1406 c.c. in relazione all'art. 2033 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); e) l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo al mancato e, comunque, non provato consenso del terzo contraente. Ritiene la ricorrente che tra essa attrice e la convenuta soc. Longo s.p.a. era intervenuta una cessione di contratto di leasing, a fronte della quale aveva versato la somma di L. 160 milioni, senza che il contraente ceduto avesse acconsentito a tale cessione. Secondo la ricorrente erratamente la sentenza impugnata ha interpretato il contratto di cessione di leasing, intervenuto il 2.7.1992, ritenendo che interesse della cessionaria attrice non era quello di subentrare nel contratto di leasing, lasciando intatta l'opzione di riscatto, quanto quello di utilizzare quale proprietaria i beni strumentali oggetto di leasing; tale antitesi è inesistente sul piano della testualità contrattuale, mentre essa attrice non poteva utilizzare come proprietaria i beni, perché la s.p.a. Longo, che le trasferiva il godimento degli stessi, non ne era proprietaria.

Ritiene, pertanto, la ricorrente che la sentenza impugnata ha violato l'art. 1362 c.c. nell'interpretazione del contratto intervenuto tra le parti ed ha sovrapposto la sua oggettiva opinione a quella delle parti contraenti; che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che vi fosse un consenso della Sud Leasing s.p.a. alla cessione, poiché questa concluse un nuovo contratto con essa attrice, a condizioni differenti rispetto a quelle previste nella cessione del contratto. I. o con la Longo, avendo pagato in contanti le rate ancora a scadere, in contrasto con quanto previsto nella cessione.

Con il rapporto diretto tra Gecomal 2 s.r.l. e Sud Leasing s.p.a., secondo la ricorrente, il contenuto contrattuale della cessione di leasing Longo/Gecomal era cambiato ed aveva subito un'evidente alterazione.

2.1. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, così come esposti, sono infondati e vanno rigettati.

Anzitutto non sussiste la violazione dell'art. 1362 c.c., in quanto il giudice di appello, nell'interpretazione del contratto intervenuto dalla parti, dichiara di riportarsi alla comune intenzione delle parti.

Se poi ciò sia veramente ed esattamente avvenuto è una questione che attiene alla motivazione della sentenza.

2.2. Va ritenuto poi inammissibile per difetto del requisito di specificità, sotto il profilo della mancanza di autosufficienza, il motivo di censura con cui si lamenta il vizio di motivazione nell'interpretazione della cessione del contratto di leasing, intervenuto tra l'attrice e la convenuta con scrittura privata del 2.7.1992.

Infatti, interpretando la sentenza impugnata, risulta che essa ha ritenuto che effettivamente vi fosse stata una cessione di questo contratto di leasing che la Lo rigo aveva a sua voi ha avuto in cessione da altro utilizzatore; che la somma di L. 160 milioni, di cui alla iattura dei 31.12.1992, costituiva solo il rimborso di parte dei canoni scaduti, pagati dalla Longo s.p.a. al precedente utiilizzatore-cessionario, mentre la somma di L.. 179 milioni, pagata successivamente dall'attrice alla Sud Leasing s.p.a. e di cui alla fattura di quest'ultima in data 4.1.1993, costituiva solo il pagamento delle rate non scadute e del prezzo di riscatto.

Sennonche' il ricorrente, pur censurando l'interpretazione data dalla sentenza impugnata al contratto intervenuto tra le parti, non riporta nel ricorso le clausole contrattuali dello stesso, in relazione all'interpretazione delle quali assume che il giudice di merito ha violato i principi di cui all'art. 1362 c.c. ed ha effettuato una motivazione viziata.

2.3. Cio' comporta la violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita erronea valutazione di un documento contrattuale e' necessario, al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo dell'adeguatezza della motivazione che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza contrattuale che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1 febbraio 1.995, n. 1161; Cass. gennaio 1999, n. 802).

3.1. Quanto alla censura di violazione dell'art. 1406 c.c., per mancata conclusione della cessione del contratto per assenza del consenso del contraente ceduto (Sud Leasing), anche questa e' infondata.

Osserva questa Corte che secondo la dottrina prevalente, la cessione del contratto va configurata non come contratto bilaterale con efficacia subordinata al consenso del terzo, bensì come contratto plurilaterale, precisamente con tre parti.

Di conseguenza momento formativo dell'accordo dovra' essere ritenuto quello in cui il contraente (o i contraenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell'accettazione dell'ultimo dei due destinatari. Il consenso del contraente ceduto, indispensabile alla cessione del contratto, puo' essere anche tacito, oltre che espresso, al pari del consenso degli altri due contraenti la cessione (cfr. 15 giugno 1973 n. 1758), salvo che per il contratto ceduto sia necessaria una forma particolare, nel qual caso la stessa deve essere adottata da tutte le parti (e quindi anche dal ceduto) anche per la cessione del contratto (cfr. Cass. 8 settembre 1970 n. 1330).

Detto consenso del ceduto puo' intervenire anche successivamente all'accordo tra cedente e cessionario, purché nel momento di tale adesione non sia venuto meno l'accordo originario, al quale esso deve aggiungersi per perfezionare la cessione del contratto (Cass. 29 novembre 1993 n. 11848).

Anche questo consenso successivo puo' essere manifestato in forma tacita (Cass. 29 ottobre 1971 n. 3034).

L'accertamento dell'esistenza di questo consenso in forma tacita, costituendo un accertamento fattuale, rientra nei compiti del giudice di merito ed e' incensurabile in sede di Cassazione se immune da vizi motivazionali.

3.2. Inoltre, proprio perché la cessione di contratto e' a sua volta un contratto, secondo il prevalente orientamento, essa stessa, indipendentemente dal contratto ceduto, puo' essere a titolo oneroso o gratuito, con la conseguenza nel primo caso che puo' essere previsto un corrispettivo per la conclusione della cessione del contratto, a prescindere dal corrispettivo previsto nell'ambito del contratto ceduto.

3.3. Nella fattispecie il giudice di appello ha accertato che la Sud Leasing ha espresso detto consenso tacito alla cessione del contratto di leasing: ha desunto cio' dal fatto che Ih Sud leasing ha riscosso la somma di L. 179 milioni dalla attrice, determinata dalle rate ancora non scadute e dal prezzo di riscatto (in quanto il valore iniziale dei beni era pari a L. 660.537.000, oltre Iva); che la riscossione della somma era imputata al contratto 36295/88, che era il contratto di leasing ceduto; che proprio l'alienazione dei beni dalla Sud Leasing all'attrice, in tanto era possibile nell'ambito del diritto di riscatto del contratto di leasing, proprio perché era stato ceduto il contratto tra la Longo e la Sud leasing, altrimenti quest'ultima non poteva trasferire beni ancora soggetti al diritto potestativo di riscatto da parte dell'utilizzatore.

La corte di merito, inoltre, ha rilevato che la causa economica del versamento della somma di L.. 160 milioni dalla Gecomal 2 alla s.p.a. Longo, risiedeva nel fatto che la Longo aveva in precedenza pagato eguale somma al precedente titolare del leasing (Gestione Supermercati Molisani) nonché nel subingresso in un contratto di leasing, il cui corrispettivo era già stato pagato per 67 rate, rimanendone 8 scadute e non pagate e 15 ancora da scadere.

La suddetta motivazione della sentenza impugnata e' immune da vizi di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, nei limiti in cui gli stessi possono essere rilevati in sede di sindacato di legittimita'. Nella ricostituzione fattuale operata il giudice di merito ha ritenuto, in buona sostanza, che la somma versata di L. 160 milioni dall'attrice alla convenuta costituisse appunto il corrispettivo pagato dal cedente al



cessionario per effettuare la cessione del contratto di leasing, mentre la somma di L. 179 milioni pagata dall'attrice alla Leasing Sud fosse il corrispettivo nell'ambito del contratto di leasing (ceduto) per le rate residue e per il riscatto.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in E. tremilacento di cui E. tremila per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004

---

### **Svolgimento del processo**

La s.r.l. Gecomal 2 convenne davanti al tribunale di Roma la s.p.a. Longo per sentirla condannare alla restituzione di L. 160 milioni, oltre iva, sborsati da essa attrice a fronte di una cessione di contratto di leasing, mai perfezionatasi per le resistenze della società ceduta, Sud Leasing, per cui tale situazione l'avrebbe costretta a stipulare un autonomo contratto di leasing con la Sud Leasing.

Si costituiva la convenuta ed eccepiva, tra l'altro, che la somma indicata rappresentava i canoni scaduti del contratto di leasing ed il valore di riscatto dei beni strumentali - attrezzatura per supermercati - già in possesso della Gecomal 2.

Il Tribunale, con sentenza n. 16839 del 1998, accolse la domanda, qualificandola di ripetizione di indebito e condannò la convenuta alla restituzione della suddetta somma.

Proponeva appello la convenuta e resisteva l'attrice. La corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 3.4.2001, in riforma dell'appellata sentenza, rigettava la domanda.

Riteneva la corte di appello che, dalla fattura emessa dalla Sud Leasing il 4.1.1993, risultava che i suddetti beni erano stati trasferiti alla Gecomal per la somma di L. 179 milioni, con imputazione della somma allo stesso contratto di leasing n. 36295/88, oggetto della cessione; che conseguentemente doveva ritenersi che il contraente ceduto aveva espresso tacitamente e per fatti concludenti il consenso alla cessione; che la somma versata dall'attrice alla convenuta, pari a L. 160 milioni, costituiva solo una parte dei canoni scaduti, mentre la somma di L. 179 milioni versati dall'attrice alla Sud Leasing, costituiva il pagamento delle ultime rate non ancora scadute nonché del prezzo di riscatto dei beni, oggetto del leasing.

Pertanto, ritenendo la corte che nella fattispecie si fosse perfezionata la cessione del contratto, con il consenso tacito del contraente ceduto, rigettava la domanda di ripetizione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Gecomal 2 s.r.l..

Resiste con controricorso la s.p.a. Longo, che ha anche presentato memoria.

---

### **Motivi della decisione**

I. Con tre motivi, congiuntamente trattati, la ricorrente lamenta) l'omessa e, comunque, contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo sia all'inoperatività della cessione del contratto di leasing sia all'equiparazione tra trasferimento del diritto ed utilizzazione dei beni in proprietà (art. 360 c.p.c., n. 5); b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c. e dell'art. 1406 c.c. in relazione all'art. 2033 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3); e) l'insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo al mancato e, comunque, non provato consenso del terzo contraente. Ritiene la ricorrente che tra essa attrice e la convenuta soc. Longo s.p.a. era intervenuta una cessione di contratto di leasing, a fronte della quale aveva versato la somma di L. 160 milioni, senza che il contraente ceduto avesse acconsentito a tale cessione. Secondo la ricorrente erratamente la sentenza impugnata ha interpretato il contratto di cessione di leasing, intervenuto il 2.7.1992, ritenendo che interesse della cessionaria attrice non era quello di subentrare nel contratto di leasing, lasciando intatta l'opzione di riscatto, quanto quello di utilizzare quale proprietaria i beni strumentali oggetto di leasing; tale antitesi è inesistente sul piano della testualità contrattuale, mentre essa attrice non poteva utilizzare come proprietaria i beni, perché la s.p.a. Longo, che le trasferiva il godimento degli stessi, non ne era proprietaria.

Ritiene, pertanto, la ricorrente che la sentenza impugnata ha violato l'art. 1362 c.c. nell'interpretazione del contratto intervenuto tra le parti ed ha sovrapposto la sua oggettiva opinione a quella delle parti

contraenti; che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto che vi fosse un consenso della Sud leasing s.p.a. alla cessione, poiche' questa concluse un nuovo contratto con essa attrice, a condizioni differenti rispetto a quelle previste nella cessione del contra. l..o con la Longo, avendo pagato in contanti le rate ancora a scadere, in contrasto con quanto previsto nella cessione.

Con il rapporto diretto tra Gecomal 2 s.r.l. e Sud Leasing s.p.a., secondo la ricorrente, il contenuto contrattuale della cessione di leasing Longo/Gecomal era cambiato ed aveva subito un'evidente alterazione.

2.1. Ritiene questa Corte che i suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, cosi' come esposti, sono infondati e vanno rigettati.

Anzitutto non sussiste la violazione dell'art. 1362 c.c., in quanto il giudice di appello, nell'interpretazione del contratto intervenuto dalla parti, dichiara di riportarsi alla comune intenzione delle parti.

Se poi cio' sia veramente ed esattamente avvenuto e' una questione che attiene alla motivazione della sentenza.

2.2. Va ritenuto poi inammissibile per difetto del requisito di specificita', sotto il profilo della mancanza di autosufficienza, il motivo di censura con cui si lamenta il vizio di motivazione nell'interpretazione della cessione del contratto di leasing, intervenuto tra l'attrice e la convenuta con scrittura privata del 2.7.1992.

Infatti, interpretando la sentenza impugnata, risulta che essa ha ritenuto che effettivamente vi fosse stata una cessione di questo contratto di leasing che la Lo rigo aveva a sua voi ha avuto in cessione da altro utilizzatore; che la somma di L. 160 milioni, di cui alla iattura dei 31.12.1992, costituiva solo il rimborso di parte dei canoni scaduti, pagati dalla Longo s.p.a. al precedente utilizzatore-cessionario, mentre la somma di L. 179 milioni, pagata successivamente dall'attrice alla Sud Leasing s.p.a. e di cui alla fattura di quest'ultima in data 4.1.1993, costituiva solo il pagamento delle rate non scadute e del prezzo di riscatto.

Sennonche' il ricorrente, pur censurando l'interpretazione data dalla sentenza impugnata al contratto intervenuto tra le parti, non riporta nel ricorso le clausole contrattuali dello stesso, in relazione all'interpretazione delle quali assume che il giudice di merito ha violato i principi di cui all'art. 1362 c.c. ed ha effettuato una motivazione viziata.

2.3. Cio' comporta la violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita erronea valutazione di un documento contrattuale e' necessario, al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo dell'adeguatezza della motivazione che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza contrattuale che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e' possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 1 febbraio 1.995, n. 1161; Cass. gennaio 1999, n. 802).

3.1. Quanto alla censura di violazione dell'art. 1406 c.c., per mancata conclusione della cessione del contratto per assenza del consenso del contraente ceduto (Sud Leasing), anche questa e' infondata.

Osserva questa Corte che secondo la dottrina prevalente, la cessione del contratto va configurata non come contratto bilaterale con efficacia subordinata al consenso del terzo, bensì come contratto plurilaterale, precisamente con tre parti.

Di conseguenza momento formativo dell'accordo dovra' essere ritenuto quello in cui il contraente (o i contraenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell'accettazione dell'ultimo dei due destinatari. Il consenso del contraente ceduto, indispensabile alla cessione del contratto, puo' essere anche tacito, oltre che espresso, al pari del consenso degli altri due contraenti la cessione (cfr. 15 giugno 1973 n. 1758), salvo che per il contratto ceduto sia necessaria una forma particolare, nel qual caso la stessa deve essere adottata da tutte le parti (e quindi anche dal ceduto) anche per la cessione del contratto (cfr. Cass. 8 settembre 1970 n. 1330).

Detto consenso del ceduto puo' intervenire anche successivamente all'accordo tra cedente e cessionario, purché nel momento di tale adesione non sia venuto meno l'accordo originario, al quale esso deve aggiungersi per perfezionare la cessione del contratto (Cass. 29 novembre 1993 n. 11848).

Anche questo consenso successivo puo' essere manifestato in forma tacita (Cass. 29 ottobre 1971 n. 3034).

L'accertamento dell'esistenza di questo consenso in forma tacita, costituendo un accertamento fattuale, rientra nei compiti del giudice di merito ed e' incensurabile in sede di Cassazione se immune da vizi motivazionali.

3.2. Inoltre, proprio perche' la cessione di contratto e' a sua volta un contratto, secondo il prevalente orientamento, essa stessa, indipendentemente dal contratto ceduto, puo' essere a titolo oneroso o

gratuito, con la conseguenza nel primo caso che puo' essere previsto un corrispettivo per la conclusione della cessione del contratto, a prescindere dal corrispettivo previsto nell'ambito del contratto ceduto.

3.3. Nella fattispecie il giudice di appello ha accertato che la Sud Leasing ha espresso detto consenso tacito alla cessione del contratto di leasing: ha desunto cio' dal fatto che Ih Sud leasing ha riscosso la somma di L. 179 milioni dalla attrice, determinata dalle rate ancora non scadute e dal prezzo di riscatto (in quanto il valore iniziale dei beni era pari a L. 660.537.000, oltre Iva); che la riscossione della somma era imputata al contratto 36295/88, che era il contratto di leasing ceduto; che proprio l'alienazione dei beni dalla Sud Leasing all'attrice, in tanto era possibile nell'ambito del diritto di riscatto del contratto di leasing, proprio perche' era stato ceduto il contratto tra la Longo e la Sud leasing, altrimenti quest'ultima non poteva trasferire beni ancora soggetti al diritto potestativo di riscatto da parte dell'utilizzatore.

La corte di merito, inoltre, ha rilevato che la causa economica del versamento della somma di L. 160 milioni dalla Gecomal 2 alla s.p.a. Longo, risiedeva nel fatto che la Longo aveva in precedenza pagato eguale somma al precedente titolare del leasing (Gestione Supermercati Molisani) nonche' nel subingresso in un contratto di leasing, il cui corrispettivo era gia' stato pagato per 67 rate, rimanendone 8 scadute e non pagate e 15 ancora da scadere.

La suddetta motivazione della sentenza impugnata e' immune da vizi di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, nei limiti in cui gli stessi possono essere rilevati in sede di sindacato di legittimita'. Nella ricostituzione fattuale operata il giudice di merito ha ritenuto, in buona sostanza, che la somma versata di L. 160 milioni dall'attrice alla convenuta costituisca appunto il corrispettivo pagato dal cedente al cessionario per effettuare la cessione del contratto di leasing, mentre la somma di L. 179 milioni pagata dall'attrice alla Leasing Sud fosse il corrispettivo nell'ambito del contratto di leasing (ceduto) per le rate residue e per il riscatto.

Il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente e liquidate come in dispositivo.

---

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione sostenute dalla resistente, liquidate in E. tremilacento di cui E. tremila per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così' deciso in Roma, il 13 novembre 2003.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2004

---

Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.